



COMUNE DI ALBANO LAZIALE
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

SETTORE III – SERVIZIO II
POLITICHE SOCIALI

Responsabile del Servizio Dott.ssa Margherita Camarda

REGOLAMENTO
DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI
DI PREVENZIONE, PROTEZIONE, TUTELA E
SUPPORTO IN FAVORE DI MINORI E DONNE



CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Premessa.....	5
Finalità del regolamento.....	6
Art. 1 – Finalità del servizio	6
Art. 2 – Caratteristiche del servizio per la tutela di minori.....	7
Interventi	7
Art. 3 - Destinatari del servizio.....	8
Art. 4 – Organizzazione del Servizio	9
Art. 5 - Trattamento dei dati personali e sensibili degli utenti (D.Lgs. n.196/2003)	13
Art. 6 - Trasparenza.....	13
 CAPO II – TUTELA DI MINORI E ADOLESCENTI	13
Art. 1 - Descrizione e finalità	13
Art. 2 - Destinatari.....	14
Art. 3 - Presa in carico	15
Art. 4 - Modalità di accesso.....	19
Art. 5 - Cessazione della presa in carico.....	19
Art. 6 - Collaborazione con altri Servizi.....	20
Art. 7 – Verifiche	20
A) fase di indagine e valutazione	20
B) fase di attuazione del decreto	21
C) fase di monitoraggio, vigilanza e accompagnamento del nucleo.....	22
 CAPO III - SERVIZIO SPAZIO NEUTRO DI INCONTRO	23
Art. 1 - Definizione	24
Art. 2 - Finalità	24
Art. 3 - Attività.....	24
Art. 4 - Cadenza e durata degli incontri	25
Art. 5 - Organizzazione del Servizio di Spazio Neutro.....	25
Art. 6 - Regole per i genitori.....	26
 CAPO IV - AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI E DI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI	27
Art. 1 – Definizione e finalità.....	27
Art. 2 – Destinatari del Servizio	28
Art. 3 – Tipologie di affido	28
Art. 4 - Diritto del minore all'affido	28
Art. 5 – La famiglia d’origine.....	29
Art. 6 – Gli affidatari.....	30
Art. 7 - Compiti dei servizi sociali territoriali	30
Art. 8 - Progetto di affido.....	31
Art. 9 - Assicurazione.....	33
Art. 10 - Contributo affido.....	33
 CAPO V - SERVIZIO ADOZIONE	35
Art. 1 – Definizione e finalità.....	35
Art. 2 – Destinatari	35

Art. 3 - Compiti del Servizio Sociale.....	35
CAPO VI – SPAZIO DONNA	37
Art. 1 - Oggetto.....	37
Art. 2 - Finalità	38
Art. 3 - Funzioni	38
Art. 4 - Obiettivi	38
Art. 5 - Attività.....	39
Art. 6 - Modalità di svolgimento	40
Art. 7 - Organizzazione	42
CAPO VII - SPAZIO DI ASCOLTO PER UOMINI CON DISAGIO RELAZIONALE.....	42
CAPO VIII - INTERVENTI A FAVORE DI MINORI E DONNE E DI NUCLEI MADRE-BAMBINO OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI ACCOGLIENZA	44
Premessa	44
Art. 1 - Oggetto.....	45
Art. 2 - Finalità e obiettivi dell’inserimento in strutture di accoglienza.....	45
Art. 3 - Definizione strutture di accoglienza residenziale.....	45
Art. 4 - Destinatari.....	46
Art. 5 – L’inserimento in struttura di accoglienza.....	47
Art. 6 - Recupero dei crediti	50
Art. 7 - Funzioni e compiti dei servizi e dei soggetti coinvolti	50
Art. 8 - Compiti della famiglia o dell’esercente la responsabilità genitoriale o del tutore	51
Art. 9 - Collocamento in struttura di donne vittime di violenza.....	51
CAPO IX – VOUCHER SOCIALI PER INIZIATIVE DESTINATE A MINORI DURANTE IL PERIODO ESTIVO	53
Art. 1 – Oggetto.....	53
Art. 2 – Finalità.....	53
Art. 3 - Destinatari.....	53
Art. 4 – Procedura	54
CAPO X - SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE COMUNALE	54
Art. 1 - Descrizione e articolazione	54
Art. 2 - Obiettivi dell’intervento.....	54
Art. 3 - Settori di intervento.....	55
Art. 4 - Destinatari.....	55
Art. 5 - Modalità di accesso al servizio.....	55
Art. 6 - Valutazione del bisogno	56
Art. 7 - Attivazione degli interventi	57
Art. 8 - Durata dei PEI, sospensione, cessazione, modifica degli interventi.....	57
Art. 9 - Lista di attesa.....	57
Art. 10 - Metodologia d’intervento	57
Art. 11 - Organizzazione del servizio.....	58

Art. 12 - Diritti e doveri dell'utenza	58
Art. 13 - Diritti e doveri del personale	59
NORME FINALI.....	59
NORMATIVE DI RIFERIMENTO	59
ALLEGATI	

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Premessa

Le trasformazioni continue che hanno interessato il sistema familiare, che attualmente risulta più incerto e instabile di un tempo, evidenziando forme di ridotta capacità genitoriale e di fragilità nello svolgere il ruolo educativo, rendono necessari interventi per tutelare il minore e contemporaneamente aiutare i genitori a leggere i bisogni del bambino, recuperando le competenze genitoriali. Tra le problematiche genitoriali più diffuse troviamo difficoltà e/o carenze nell'accudimento e nell'educazione del minore, stati di dipendenza, disagio psichico ed economico. Il problema si fa particolarmente acuto nei momenti in cui padri e madri vivono passaggi difficili nel proprio percorso esistenziale e familiare, quando non è più sufficiente riprodurre o fare riferimento a modelli comportamentali appresi dall'esperienza personale, ma si deve fare fronte a situazioni e crisi che portano con sé nel qui ed ora aspetti imprevisi e imprevedibili (Marzotto, Dallanegra 1998).

I concetti stessi di maternità e paternità oggi sono cambiati e non rientrano più nei rassicuranti canoni in cui una volta era semplice identificarli. Sempre più diffuse sono le famiglie divorziate e ricostituite, monoparentali, adottive, affidatarie.

Tutti questi cambiamenti spesso sono disorientanti per gli adulti e di riflesso anche per i minori.

Sono in aumento gli interventi sociali a favore dei minori e delle loro famiglie, volti a rispondere non solo a bisogni di tipo materiale (ad esempio l'alloggio, il lavoro, l'indigenza o il reddito inferiore al minimo vitale), ma anche di tipo organizzativo, legati a forme di ridotta capacità genitoriale e di fragilità nello svolgere il ruolo educativo verso i figli, che possono portare a vere e proprie situazioni di abbandono, negligenza, incuria e/o maltrattamento.

Tutte queste situazioni di disagio familiare e minorile vengono costantemente seguite dal Servizio Sociale, con l'attivazione di interventi di supporto alle attività di tutela, che prevedono l'utilizzo di risorse presenti sul territorio, quali:

- interventi educativi domiciliari
- affidamento familiare
- accoglienza sia in forma residenziale che semi-residenziale, anche in collaborazione con organismi del Privato sociale
- ludoteca comunale
- centri educativi e di aggregazione
- rilascio di voucher per fruire dei servizi educativi di asilo nido o Tagesmutter¹;
- rilascio di voucher per la conciliazione tra lavoro e vita familiare.

In particolare il Servizio sociale di Albano Laziale opera da anni in una logica di integrazione tra servizi, di governance e responsabilità sociale del territorio,

¹ Il Servizio Tagesmutter è un servizio educativo per la prima infanzia (0-6 anni), che prevede l'accoglienza presso il domicilio della Tagesmutter, con un rapporto numerico in contemporanea di 1/5, compresi i suoi figli. L'ente gestore del servizio garantisce: che la Tagesmutter abbia frequentato un corso di qualificazione professionale specifico; la conformità degli impianti domestici; la sicurezza dei materiali, degli alimenti e degli spazi messi a disposizione; l'affidabilità della Tagesmutter e dei suoi familiari; la validità della proposta educativa tramite il monitoraggio e la supervisione pedagogico-educativa.

promuovendo nuovi modelli di tutela dei minori e delle donne, sperimentati con progetti mirati nelle singole aree di intervento, riconosciuti a livello regionale e nazionale, quali i progetti Affidiamoci (per l'istituto giuridico dell'affido familiare), Piccole Impronte (per il contrasto della pedofilia) e il Protection Network – rete permanente per la tutela dell'infanzia e della donna. Quest'ultimo nello specifico è stato recepito come esempio di buona prassi dalla Giunta della Regione Lazio con deliberazione n. 395 del 19/11/2013, ed è stato assunto dal Servizio sociale come modello di prevenzione e intervento per l'intera area della tutela.

In considerazione delle suddette sperimentazioni, il Comune di Albano Laziale è Capofila dell'ASL Roma 6 per la Regione Lazio di progetti che hanno come finalità precipua la tutela dei diritti dei minori: Protection Network distrettuale; Programma PIPPI 5, finanziato dal Ministero Lavoro e Politiche Sociali in collaborazione con l'Università degli Studi di Padova; Progetto ex DICAM II dell'Associazione Save the Children Italia in collaborazione con la Polizia Postale.

Finalità del regolamento

Il presente regolamento, in applicazione delle norme e dei provvedimenti nazionali e comunali per la formulazione e l'attuazione di strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione (Legge n. 190/2012; Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'ANAC con deliberazione n. 72/2012; Determinazione ANAC n. 12/2015; Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità adottati il 29/01/2016 con deliberazione n. 20 della Giunta Comunale di Albano Laziale), ha la finalità di rendere chiari e trasparenti, per i cittadini e per gli stessi operatori, i principi che muovono gli interventi del Servizio Sociale comunale, le modalità di valutazione dei casi per la presa in carico, le procedure di erogazione e di assegnazione di forme di aiuto e sostegno al minore e al nucleo familiare, sia su mandato dell'Autorità giudiziaria, che su iniziativa del Servizio stesso, o su richiesta dei cittadini.

Con lo scopo delle pari opportunità tra cittadini, per evitare o ridurre al minimo situazioni di discrezionalità e favorire la cultura della legalità, della trasparenza e dell'integrità, nel regolamento sono stati evidenziati per ogni intervento: gli obiettivi, le attività realizzabili, i destinatari, i requisiti del personale, i criteri e i punteggi di valutazione del bisogno e delle risposte più adeguate al singolo caso.

Per garantire la qualità e la rispondenza dei servizi ai bisogni del territorio, i Servizi Sociali di Albano Laziale hanno adottato un proprio sistema di autocontrollo della qualità dei servizi resi, certificato secondo le norme europee ISO 9001.

Il Protocollo Protection Network, sottoscritto il 3 luglio 2013 con la rete istituzionale e del Privato sociale, costituisce un ulteriore strumento per la tutela di minori e donne.

Art. 1 – Finalità del servizio

Finalità dei servizi inerenti la tutela di minori, adolescenti e donne vittime di violenza o in difficoltà, sono.

- a. la promozione e la salvaguardia dei diritti dei bambini e delle donne, secondo i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali della UE, quali:

- l'uguaglianza davanti alla legge
 - la non discriminazione
 - la parità tra uomini e donne
 - i diritti dei bambini
 - il rispetto delle diversità culturali, religiose e linguistiche.
- b. Offrire l'opportunità alle famiglie e ai loro figli di raggiungere livelli di qualità della vita che garantiscano la tutela dei minori attraverso l'emancipazione dall'assistenzialismo, promuovendo e valorizzando le risorse e le capacità dei singoli e delle famiglie.
- c. perseguire gli obiettivi di prevenzione del disagio conclamato e di sostegno e riparazione alle situazioni più problematiche.

In applicazione delle procedure del Protection Network, gli interventi del Servizio Sociale si integreranno con le diverse azioni dei servizi specialistici territoriali in favore dei minori e delle donne.

Art. 2 – Caratteristiche del servizio per la tutela di minori

La legislazione vigente pone in capo al Comune di residenza la competenza e la responsabilità per la tutela dei minori e delle donne.

Il servizio per la tutela di minori e donne del Comune di Albano Laziale garantisce interventi di prevenzione e di contrasto di ogni forma di violenza, finalizzati ad assicurare la protezione e la tutela dei minori, ivi compresi quelli sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e i minori stranieri non accompagnati, il sostegno/recupero delle loro famiglie di appartenenza, residenti nel Comune di Albano Laziale, e la tutela, la protezione e il sostegno di tutte le donne violate e vittime di violenza.

Interventi

Il Servizio Tutela Minori e Donne comprende:

- 1) Tutela di minori e adolescenti
- 2) Spazio Neutro
- 3) Sportello Donna
- 4) Sportello di ascolto per il disagio maschile.

Gli interventi sono così articolati:

- Svolgimento di indagini socioambientali e psicosociali su richiesta dell'Autorità giudiziaria
- Attività di monitoraggio e vigilanza su mandato dell'Autorità giudiziaria
- Progetti di Affidamento familiare: gestione di progetti di Affidamento familiare, promozione e sensibilizzazione all'Affidamento familiare
- Contrasto del maltrattamento e dell'abuso nei confronti di minori e donne
- Consulenza e sostegno in caso di segnalazioni di abuso su minore
- Mediazione familiare e sociale
- Spazio neutro di incontro per minori e loro genitori
- Applicazione del Protocollo "Protection Network. Protocollo per l'adozione di interventi coordinati di prevenzione e intervento nei casi di maltrattamento e abuso all'infanzia" e dell'integrazione con le procedure operative a contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne dell'ASL Roma 6
- Attuazione e monitoraggio delle procedure operative di prevenzione dell'abuso

- online nei confronti di minori, in collaborazione con la Polizia Postale e le Forze dell'ordine
- Spazio di ascolto per le donne, in particolare di quelle che vivono condizioni di difficoltà e/o vittime di violenza
 - Spazio di ascolto per gli uomini che presentano difficoltà nelle relazioni, in particolare con le donne
 - Svolgimento su mandato dell'Autorità giudiziaria delle indagini di valutazione dell'idoneità all'adozione e della vigilanza sull'affido preadottivo
 - Consulenza psicologica, destinata a sostenere:
 - gli utenti dello Spazio Neutro, affiancando all'attività osservativa un'attività di sostegno e consulenza
 - i cittadini che fanno richiesta di sostegno psicologico per problemi familiari, su invio dello Spazio donna e/o del Segretariato Sociale
 - le indagini psico-sociali per il sostegno individuale ad adulti e minori e alla coppia
 - i giovani inseriti in progetti di semiautonomia
 - Interventi a tutela dei minori con esigenze particolari di protezione, sia attuando interventi disposti dalla Magistratura minorile, che promuovendo da parte della stessa i provvedimenti di competenza
 - Individuazione precoce dei casi di abbandono morale e materiale, o di condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, o maltrattamento di minori, di disadattamento e di ogni altra situazione che leda i diritti e gli interessi dei soggetti in età minorile
 - Adozione di provvedimenti urgenti, ivi compreso quello di cui all'art. 403 c.c. di competenza del Sindaco
 - Segnalazione alla magistratura minorile di casi di rischio o pregiudizio per la salute psicofisica di minori
 - Assunzione dell'esercizio della tutela del minore disposta dall'Autorità giudiziaria
 - Attuazione delle misure e attività volte alla dichiarazione dello stato di adottabilità, dell'affidamento preadottivo e dell'adozione
 - Vigilanza sugli adempimenti relativi all'obbligo di segnalare casi di minori affidati ad estranei di cui al 6° e 7° comma dell'art. 9 Legge 4 Marzo 1983, n. 184 e agli obblighi degli istituti, pubblici e privati, di cui al 4° comma dello stesso articolo 9, in applicazione del Protocollo Protection Network
 - Collaborazione con l'Autorità giudiziaria (USSM competente) prevista dalle norme sul processo penale a carico degli imputati minorenni.

Art. 3 - Destinatari del servizio

Destinatari del servizio sono i cittadini e le cittadine del Comune di Albano Laziale, quali:

- a. minori e adolescenti sottoposti a tutela in carico al Servizio Sociale Comunale, per i quali è stato emesso un decreto dell'Autorità giudiziaria o che vivono un disagio familiare
- b. giovani che, divenuti maggiorenni, su indicazione dell'Autorità giudiziaria, necessitano di percorsi di accompagnamento e di sostegno attraverso progetti individualizzati mirati a favorire il loro percorso di autonomia

- c. famiglie di origine, famiglie affidatarie, collocatarie e adottive
- d. tutti i minori non residenti, per i quali ai sensi di legge, si ha l'obbligo d'intervento del servizio di tutela, compresi i minori vittime di abuso online
- e. donne che stanno affrontando situazioni di crisi familiari e/o separazioni/divorzi, o più in generale con problemi familiari e/o lavorativi, che necessitano di punti di riferimento e di uno spazio in cui riorientare la propria vita e donne che hanno necessità di un primo ascolto per essere accompagnate verso Centri specialistici per donne violate. L'obiettivo del servizio è quello di accogliere, informare, orientare e sostenere le donne attraverso il sostegno psicologico, relazionale e assistenziale, e con interventi volti, caso per caso, a trovare insieme soluzioni idonee
- f. uomini con disagio relazionale con le donne, che intendono affrontare un percorso di uscita da tale condizione.

Per i non residenti che necessitano in modo indifferibile degli interventi di cui al presente Regolamento e per il superamento della sola emergenza, il Servizio sociale avrà cura di attivare le prestazioni richieste, salvo interpellare successivamente il Comune di residenza per concordare un intervento e attuarlo, previo accordo con l'Ente di competenza, che dovrà elaborare un preventivo e un formale impegno di spesa finalizzato a rifondere il Comune di Albano Laziale.

Art. 3 - Diritti degli interessati

Il Servizio sociale del Comune di Albano Laziale, nell'attuazione delle specifiche normative, garantisce ai suoi cittadini:

- ✓ Imparzialità, trasparenza e oggettività nell'accesso e nell'erogazione dei servizi
- ✓ Rispetto della tempistica prevista per ciascun intervento/prestazione
- ✓ La tutela della riservatezza, conformemente alle previsioni della normativa in materia protezione dei dati personali e nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale
- ✓ La consulenza professionale di un operatore
- ✓ L'individuazione dell'operatore responsabile del caso – Case Manager
- ✓ L'informazione sugli interventi, sulle prestazioni e sulle modalità per accedervi
- ✓ Il monitoraggio e il controllo, da parte del Comune, sulla qualità delle prestazioni, anche quando sono erogate da soggetti accreditati o convenzionati.

Art. 4 – Organizzazione e gestione del Servizio

I cambiamenti sociali, culturali e valoriali, le difficoltà economiche delle famiglie, la riduzione dei trasferimenti pubblici, l'organizzazione dei servizi sociosanitari, indicano la necessità di collegamento tra tutti i sistemi che con diverse funzioni rispondono alla necessità di tutelare i diritti di minori e donne. L'organizzazione del Servizio sociale come "sistema aperto", capace di cooperare, con obiettivi comuni e percorsi condivisi e con al centro l'analisi del rapporto di scambio tra organizzazioni, genera il cambiamento di prospettiva e potenzia le risposte e i risultati.

Sul piano normativo, i servizi sociali comunali sono titolari delle funzioni di programmazione, di organizzazione e di gestione della rete, a patto di promuovere lo sviluppo di una cultura sistemica in cui gli attori partner partecipano alla co-progettazione e alla co-produzione di azioni, condividendo processi organizzativi e di auto-formazione reciproca.

Per la complessità e specificità del Servizio Tutela, per l'impostazione richiesta dal Protection Network e per la domanda che emerge dal territorio di riferimento lo stesso è gestito per mezzo di procedure tradizionali ad evidenza pubblica previste nel codice dei contratti o formule innovative di coprogettazione e di partenariato pubblico/privato.

La contaminazione dei saperi, unita alla condivisione delle responsabilità attribuite, valorizza, velocizza e produce quella protezione e quella tutela a cui le donne e i minori hanno diritto.

Il ruolo del Servizio sociale comunale, come regista della co-progettazione tra soggetti di natura diversa, è fondamentale per garantire un'efficace risposta, definendo il potere decisionale e il livello di responsabilità di ciascun partecipante e i vantaggi che i cittadini possono trarne.

Il Servizio assume pertanto un "ruolo integratore", che consiste nella mediazione e nell'integrazione dei livelli tecnici e amministrativi.

Metodologia

La metodologia di lavoro comune a tutti i servizi di tutela segue principi di fondo, che possono essere così sintetizzati:

- la territorialità degli interventi, ovvero una vicinanza del Servizio al cittadino, affinché le risposte offerte siano il più possibile "su misura" dei minori, delle famiglie e delle donne
- la specializzazione dei servizi, attraverso la presenza di professionisti con competenze e funzioni differenti
- la messa in rete e il collegamento tra servizi da offrire, con un'organizzazione centralizzata, per facilitare i compiti di verifica, monitoraggio e sviluppo della qualità
- un'organizzazione adeguata di servizi a supporto del lavoro territoriale
- la condivisione in equipe del caso e l'elaborazione congiunta di un progetto individualizzato
- la conoscenza complessiva della storia del minore, della donna e della famiglia obbliga ad un progetto condiviso, con la definizione di obiettivi a breve, medio e lungo termine aderenti alle esigenze del singolo caso

Il tecnico incaricato - Case Manager - elabora il Progetto Individualizzato, indicando:

- gli obiettivi
- gli interventi utili al loro raggiungimento
- le risorse familiari
- i presidi e i servizi pubblici e del Privato sociale coinvolti o da coinvolgere oltre al servizio tutela
- i costi.

Il progetto viene sottoposto all'autorizzazione della Direzione del Servizio sociale. Successivamente il Case Manager cura:

- l'attivazione e la tenuta degli interventi previsti
- l'attivazione e la tenuta dei rapporti con ulteriori soggetti pubblici e del Privato sociale
- il monitoraggio tra tutti i servizi coinvolti e i destinatari, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi concordati
- la valutazione dei progetti individualizzati congiuntamente con i servizi coinvolti e possibilmente con lo stesso nucleo familiare destinatario.

Equipe multidisciplinare

L'equipe del Servizio per la tutela di minori e donne del Comune di Albano Laziale è multidisciplinare, nella logica dell'integrazione di diverse competenze e professionalità, ed è formata dalle seguenti figure:

- **Responsabile del Servizio Sociale** – Sovrintende alla programmazione e alla gestione del servizio, verifica il raggiungimento degli obiettivi in termini di efficacia ed efficienza ed effettua audit, supervisioni, briefing, riunioni, valuta le performance del personale, cura i rapporti con i vertici delle altre Istituzioni coinvolte, valida e approva il piano di progettazione distinto per servizi, adotta le disposizioni di pagamento, valida le procedure e la modulistica relative al servizio, valida per l'inoltro le relazioni da inviare all'Autorità giudiziaria competente e agli altri Enti esterni, approva e amministra il sistema di sicurezza dei dati personali.
- **Assistente Sociale responsabile del procedimento amministrativo ex L. 241/1990 e ss.mm.ii.** - Controlla e vigila sui casi/procedimenti/istanze afferenti all'area tutela, direttamente assegnati dal protocollo. Effettua la verifica e il monitoraggio sui singoli casi, verifica e approva i progetti/relazioni/procedimenti, che firma insieme al tecnico del servizio prima di sottoporli all'attenzione del Responsabile del Servizio per la loro adozione. Predisponde annualmente congiuntamente all'istruttore amministrativo il piano di progettazione dell'area assegnata e provvede a inoltrare entro il 30 ottobre di ogni anno la progettazione per l'anno successivo con relativa previsione di spesa, articolata per interventi. Provvede a trasmettere alla Direzione unitamente ai tecnici le proposte migliorative del servizio e i dati statistici.
- **Istruttore Amministrativo** con formazione ed esperienza nell'ambito dei servizi sociali – Coadiuvava il responsabile di procedimento amministrativo. Predisponde gli atti amministrativi (delibere, determine e liquidazioni) correlati con il servizio e con i singoli casi, partecipa alle riunioni dei servizi, aggiorna l'equipe sulle procedure amministrative.
- **Assistenti Sociali/Psicologi** iscritti all'Albo professionale di competenza, con comprovata esperienza nell'ambito della tutela dei minori, dell'affidamento familiare, dei servizi per la prevenzione e il contrasto del maltrattamento e dell'abuso a minori e donne, del lavoro di équipe multiprofessionale e di lavoro di rete - vengono nominati responsabili di progetto Case Manager dalla Direzione; sono responsabili per tutti gli aspetti civili, amministrativi e penali legati al servizio di tutela per i casi seguiti. Curano le indagini socioambientali e psicoambientali su mandato dell'Autorità Giudiziaria, i progetti e gli interventi di

tutela in favore dei minori e dei loro nuclei familiari, nonché di donne con percorsi di violenza o in difficoltà per la consulenza su servizi specialistici ed eventuale invio ai Centri antiviolenza.

Curano le procedure amministrative e d'ufficio, correlate alle proprie attività e la manutenzione/ampliamento del Protection Network. Sono responsabili della tenuta dei fascicoli e dei flussi informativi, curandone l'aggiornamento. Collegano e coordinano i servizi attivati, promuovendo la presa in carico globale della persona e favorendo la programmazione e la realizzazione di azioni coordinate tra i diversi attori del sistema di servizi territoriali, favorendo la partecipazione attiva dell'utente all'intero processo di fruizione dei servizi attivati. Curano inoltre gli incontri protetti nello spazio neutro. Nei casi di emergenza garantiscono la reperibilità, anche in orari non espressamente riferiti a quelli del Servizio Sociale.

- **Educatori professionali**, con comprovata esperienza e competenza nell'ambito del servizio di Spazio Neutro – si occupano dell'analisi dei bisogni del territorio e dell'utenza, della mappatura delle risorse presenti o attivabili sul territorio, dell'elaborazione dei dati e dei questionari di gradimento dell'utenza. Collaborano e interagiscono con l'equipe del servizio tutela svolgendo attività di facilitazione, sostegno e vigilanza durante gli incontri nello Spazio Neutro e relazionando in merito.

In base alle specifiche esigenze del singolo caso, possono essere utilizzate 'a chiamata' le seguenti figure a supporto dell'equipe:

- **Mediatore familiare**, per situazioni di conflitto familiare (genitoriale, generazionale), o tra vicini (sociale)
- **Mediatori culturali e traduttori**, per un supporto agli operatori nei colloqui con persone immigrate
- **Consulente legale** esperto in diritto di famiglia, tutela minorile e diritto amministrativo in ambito sociale.

Adempimenti di cui al D.Lgs. n. 39/2014

All'atto dell'ingresso in servizio tutto il personale che opera a contatto con minori deve certificare l'inesistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

In caso di esternalizzazione del servizio, come previsto dal D.Lgs. n. 39/2014, il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 14/11/2002, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della normativa vigente.

I rapporti tra il personale e i destinatari del servizio devono essere improntati sul reciproco rispetto, esprimersi nelle forme di un comportamento corretto e dignitoso e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.

Codice di Comportamento Integrativo

Tutto il personale dipendente, i collaboratori con qualunque tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, dell'Ente, delle aziende speciali e delle società controllate,

nonché, per quanto compatibile, dei soggetti a cui sono affidati i servizi in oggetto ai sensi del vigente Codice dei Contratti, della Legge n. 328/2000 e del D.P.C.M. del 30/03/2001, devono rispettare il Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Albano Laziale, approvato con deliberazione di G.C. n. 219 del 23.12. 2013, in applicazione dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, come riformulato dall'art. 1, comma 44, L. n. 190/2012 e del DPR n. 62/2013.

Il Codice di Comportamento Integrativo, definendo le regole di comportamento del personale, costituisce uno strumento per migliorare la qualità dei servizi erogati, per prevenire gli episodi di corruzione e rafforzare i vincoli di trasparenza. In particolare vuole rafforzare i seguenti obblighi:

- Servire il pubblico interesse ed agire esclusivamente con tale finalità
- Coniugare l'efficienza dell'azione amministrativa con la economicità della stessa ed il contenimento dei costi, utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia (art.1176 codice civile)
- Garantire la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa e dunque l'imparzialità e l'immagine dell'imparzialità
- Garantire la massima collaborazione con altre Pubbliche Amministrazioni
- Garantire la correttezza, l'imparzialità e la lealtà nel comportamento verso i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa.

All'ingresso in servizio e periodicamente, il Comune, le aziende speciali, le società controllate e i soggetti che svolgono attività per conto del Comune in outsourcing, devono organizzare e realizzare attività di formazione e aggiornamento del personale sulle normative e sulle disposizioni comunali relative alla trasparenza, alla legalità per la prevenzione della corruzione.

Gli enti affidatari dei servizi comunali devono inoltre rispettare il Patto di Integrità del Comune di Albano Laziale.

Art. 5 - Trattamento dei dati personali e sensibili degli utenti (D.Lgs. n.196/2003)

Gli operatori sono tenuti all'osservanza della vigente normativa riguardante il trattamento dei dati personali e sensibili degli utenti, secondo le indicazioni del Titolare del trattamento dei dati personali e sensibili.

Per garantire la riservatezza di cittadine e cittadini, nei casi gravi si può prevedere l'utilizzo di spazi esterni alla sede dei Servizi Sociali.

Art. 6 - Trasparenza

Il presente regolamento e la relativa modulistica vengono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente comunale, secondo la normativa vigente sulla trasparenza della Pubblica Amministrazione.

CAPO II – TUTELA DI MINORI E ADOLESCENTI

Art. 1 - Descrizione e finalità

Il Servizio tutela minori e adolescenti si occupa di minori soggetti a provvedimenti

dell'Autorità giudiziaria, che si trovano in situazioni familiari inadeguate o pregiudizievoli per la loro crescita, favorendo il rispetto dei loro diritti e il recupero delle risorse educative familiari.

Il Servizio, su mandato del Tribunale per i Minorenni, in ambito civile, amministrativo e penale e/o del Tribunale Ordinario in ambito civile, assicura ai minori e ai relativi contesti familiari, socio-relazionali e ambientali, prestazioni sociali e psicologiche volte a ripristinare condizioni di vita favorevoli a un adeguato sviluppo psico-fisico del minore.

L'intervento del Servizio si concretizza in azioni, anche di natura preventiva, mirate ad attivare, sostenere e riabilitare le competenze dell'individuo e della sua famiglia, affinché la stessa sviluppi una situazione di benessere e di autonomia, volta al superamento della condizione di disagio e/o di devianza del minore.

Laddove non sia possibile il recupero delle risorse educative familiari, verranno individuate soluzioni familiari o comunitarie in grado di rispondere ai bisogni evolutivi e/o di disagio del minore, in sostituzione o in appoggio della famiglia d'origine.

Il Servizio prevede l'attuazione di un approccio globale e integrato tra le diverse professionalità, attraverso un lavoro di équipe multidisciplinare e una collaborazione con eventuali Servizi, pubblici o privati, coinvolti, per la definizione, la realizzazione e la verifica dei progetti di intervento concernenti i minori soggetti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e le loro rispettive famiglie.

Art. 2 - Destinatari

Destinatari degli interventi sono i minori e le loro famiglie, residenti sul territorio del Comune di Albano Laziale, interessati da richieste di indagine preliminare o da provvedimenti della Magistratura nell'area civile, penale, amministrativa e i minori stranieri non accompagnati, sin dalla segnalazione.

Il Servizio sociale del Comune, che svolge la funzione di prima accoglienza e di valutazione del bisogno, segnala all'Autorità giudiziaria minorile le situazioni di abbandono, di trascuratezza e di maltrattamento di un minore o di cattivo esercizio della responsabilità parentale sotto il profilo materiale e morale, di disadattamento di un minore, nonché ogni altra situazione che possa risultare pregiudizievole per i suoi diritti e interessi.

In seguito all'emissione del provvedimento dell'Autorità giudiziaria, il Servizio tutela si avvale dei Servizi specialistici della ASL per le richieste e i provvedimenti del Tribunale per i Minorenni o del Tribunale Ordinario, e assicura le seguenti prestazioni e interventi psicosociali:

- Gestione della situazione nella fase compresa tra la segnalazione e l'emissione del decreto
- Indagine psico-sociale sui nuclei familiari di minori oggetti di maltrattamento fisico e/o psicologico, grave trascuratezza e abbandono, o che si trovano in situazioni di rischio e/o sottoposti a procedimenti penali a loro carico
- Indagine psico-sociale per l'affidamento di minori in caso di separazione conflittuale dei genitori
- Indagine e prima valutazione psicodiagnostica sui minori e sulla personalità dei genitori
- Valutazione delle competenze genitoriali
- Programmazione, organizzazione e attuazione di un progetto personalizzato di

intervento sul minore e sulla famiglia, in collaborazione con eventuali altri servizi coinvolti, pubblici o privati, per i casi sottoposti a provvedimento dell’Autorità giudiziaria

- Partecipazione alle udienze del Tribunale per i Minorenni
- Esecuzione delle prescrizioni contenute nei decreti del Tribunale per i Minorenni
- Valutazioni su collocazioni del minore alternative alla sua famiglia (affidamento, comunità o apertura dello stato di adottabilità)
- Sostegno psicosociale individuale e familiare
- Vigilanza sull’attuazione delle prescrizioni contenute nei decreti del Tribunale per i Minorenni, e sull’andamento della situazione
- Relazioni periodiche di aggiornamento all’Autorità giudiziaria
- Valutazione, formazione e sostegno delle famiglie affidatarie
- Attivazione del modello “Protection Network” per l’integrazione, la collaborazione e il coordinamento della rete dei Servizi, sociosanitari ed educativi, pubblici o privati, coinvolti nel progetto dei minori in carico e relative famiglie

Art. 3 - Presa in carico

La presa in carico del soggetto da parte del Servizio Tutela Minori avviene a seguito di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, fatte salve le necessarie azioni svolte nella fase precedente l’emissione del provvedimento.

In tale fase si procede alla valutazione preliminare della situazione del minore e del suo nucleo familiare, assegnando a ciascun caso un livello di intensità in base all’urgenza/gravità, secondo un bilanciamento tra gli indicatori di rischio e quelli di protezione presenti nel suo contesto di vita, al fine di proporre all’Autorità giudiziaria e, ove possibile, al nucleo, gli interventi più adeguati oltre che stabilire gli standard di servizio da offrire.

Indicatori di rischio e di protezione

Si individuano i seguenti indicatori di rischio e di protezione presenti nei diversi ambiti di vita del minore:

FAMIGLIA

Funzionamento familiare/capacità di resilienza	
Indicatori di rischio	Indicatori di protezione
<ul style="list-style-type: none"> ○ Grave psicopatologia di entrambi i genitori in assenza nel contesto familiare di altri caregiver supportivi ○ Comunicazione verbale e non verbale debole/fredda/rigida ○ Scarsa tolleranza alla frustrazione, impulsività e tendenza al passaggio all’atto ○ Conflitti e violenza all’interno della coppia ○ Esperienze di rifiuto, violenza o abuso subite nell’infanzia ○ Sfiducia verso le norme sociali e le 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Calore e sostegno ○ Affetto e fiducia ○ Stabilità emotiva dei genitori ○ Capacità di regolazione ○ Capacità di adattamento ○ Capacità di condividere esperienze positive e negative ○ Capacità di problem solving ○ Capacità di chiedere e di cercare aiuto ○ Relazione soddisfacente con almeno un componente della famiglia d’origine

istituzioni <ul style="list-style-type: none"> ○ Tossicodipendenza padre/madre ○ Genitori con condotte antisociali e/o delinquenza ○ Malattie croniche gravi in assenza di sostegno familiare esteso e/o disabilità o deficit intellettivi di entrambi i genitori in assenza di sostegno familiare ○ Gravidanze precoci, ravvicinate e numerose 	
---	--

Accudimento/cure parentali

Indicatori di rischio	Indicatori di protezione
<ul style="list-style-type: none"> ○ Orario esteso di lavoro dei genitori in assenza di supporto familiare per la cura dei figli ○ Scarse conoscenze e disinteresse per lo sviluppo del bambino ○ Disorganizzazione nelle routine quotidiane ○ Debole o assente capacità di assunzione di responsabilità ○ Negligenza, discuria: scarsa igiene personale, degli ambienti, degli effetti personali e dell'abbigliamento del minore, scarsi rapporti con il pediatra di base, alimentazione inadeguata all'età ○ Protezione dai pericoli 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Cura adeguata dell'igiene personale ○ Controlli medici periodici e al bisogno ○ Seguire le indicazioni mediche ○ Richiesta di aiuto nella cura dei figli a parenti, amici, vicini ○ Richiesta di servizi di supporto ○ Alimentazione adeguata all'età e alle necessità del bambino/ragazzo

Sviluppo del bambino, genitorialità e attaccamento

Indicatori di rischio	Indicatori di protezione
<ul style="list-style-type: none"> ○ Atteggiamenti e pratiche educative autoritari o eccessivamente lassisti ○ Mancanza di empatia e distorsione nella comprensione delle emozioni ○ Accettazione della violenza e delle punizioni come pratiche educative adeguate e riconosciute culturalmente ○ Maltrattamenti, incuria grave, ipercura e violenza nei confronti dei figli ○ Accettazione della pornografia infantile ○ Interazioni negative/indifferenza tra genitori e figli 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Capacità normativa adeguata all'età e alle caratteristiche del bambino espressa attraverso regole chiare e comprensibili ○ Aspettative adeguate all'età del bambino, alle sue caratteristiche e ai suoi desideri ○ Capacità di evoluzione della famiglia e aspettative positive dei genitori sul futuro proprio e dei figli ○ Riconoscere i problemi e i bisogni dei figli ○ Interazioni positive tra genitori e figli

AMBIENTE

Supporto socioemotivo (informale come percepito dalla famiglia)

Indicatori di rischio	Indicatori di protezione
<ul style="list-style-type: none"> ○ Isolamento sociale ○ Povertà e disoccupazione cronica 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Partecipazione ad attività di socializzazione formale e informale, buone relazioni (sia del bambino che dei genitori) con amici, vicini di casa, parenti ecc., che rispettano le regole della comunità di appartenenza ○ Rete di supporto parentale e/o amicale ○ Relazioni positive con la rete sociale familiare ○ Quartieri sicuri e con alloggi adeguati ○ Relazioni di coesione con/tra i vicini ○ Organizzazione della comunità centrata su valori positivi

Rapporti con la Scuola

Indicatori di rischio	Indicatori di protezione
<ul style="list-style-type: none"> ○ Mancanza di comunicazione aperta tra insegnanti, genitori e alunno ○ Relazioni gravemente conflittuali tra famiglia e scuola ○ Basso senso di appartenenza alla scuola ○ Scuola poco aperta alle necessità della comunità ○ Numerosità di studenti con alto insuccesso scolastico e condotte a rischio ○ Indifferenza degli insegnanti ai bisogni evolutivi degli studenti ○ Violenza e insicurezza (bullismo) ○ Comportamenti aggressivi/ del minore 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Partecipazione ad attività di socializzazione formale e informale, buone relazioni (sia del bambino che dei genitori) con i compagni e le altre famiglie, che rispettano le regole della comunità di appartenenza ○ Stimoli e sostegno a scuola ○ Clima scolastico positivo con regole chiare ○ Aspettative adeguate nei confronti dell'alunno ○ Rendimento scolastico adeguato ○ Opportunità di partecipazione ad attività stimolanti sia per i bambini che per i genitori ○ Insegnanti sensibili che forniscono modelli positivi e si occupano della vita del bambino nel suo insieme ○ Partecipazione dei genitori alla vita scolastica
Supporto concreto (accesso tangibile ai beni e servizi di sostegno familiare)	
Indicatori di rischio	Indicatori di protezione
<ul style="list-style-type: none"> ○ Scarsa presenza di risorse ○ Quartieri sovraffollati e senza identità ○ Ambiente con pregiudizi, intolleranza e atteggiamenti di rifiuto ○ Debolezza o assenza di reti sociali formali e informali 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Politiche sociali che supportano l'accesso alle risorse di sostegno alle famiglie ○ I genitori accedono ad alcuni servizi di sostegno ○ Attività di partecipazione alla vita della comunità

BAMBINO

Fattori di rischio	Fattori di protezione
<ul style="list-style-type: none"> ○ Difficoltà nel comunicare disagio, dolore, emozioni ○ Difficoltà ad entrare in relazione con l'adulto ○ Difficoltà a relazionarsi con i pari ○ Disabilità/ritardo evolutivo/grave patologia genetica ○ Temperamento irritabile e difficoltà ad essere consolato (se neonato o molto piccolo) ○ Compagni con condotte a rischio, problemi di alcool e droga e condotte antisociali (se adolescente) ○ Si lascia trascinare dalle condotte del gruppo 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Capacità di chiedere aiuto ○ Capacità di affrontare i problemi in modo attivo ○ Capacità di entrare in relazione con gli adulti ○ Capacità di essere benvenuti all'interno del gruppo dei pari ○ Capacità di controllo interiore (autocontrollo, intelligenza emotiva) ○ Capacità di distinguere fantasia da realtà e operare un corretto esame di realtà ○ Uso di difese non primitive e rigide (come proiezione e scissione) ○ Capacità di rielaborare traumi, violenze e/o rifiuti subiti ○ Capacità empatiche ○ Assunzione di responsabilità ○ Desiderio di cambiamento ○ Autonomia personale adeguata all'età e ai compiti di sviluppo

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Buon livello di stima personale ○ Intelligenza almeno nella media ○ Temperamento facile (comportamento non oppositivo) ○ Adulto significativo nell'ambiente del bambino che il bambino frequenta regolarmente
--	--

INDICATORI DI VULNERABILITA' DELLA FAMIGLIA

<ul style="list-style-type: none"> ○ Abitazione ○ Abuso e/o sospetto ○ Adozione difficile ○ Assenza di uno o entrambi i genitori ○ Bassa scolarizzazione dei genitori ○ Comportamenti devianti/a rischio ○ Condizione economica/lavorativa ○ Conflittualità di coppia ○ Detenzione ○ Dipendenza ○ Disabilità ○ Disagio psicologico ○ Dispersione scolastica dei bambini 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Evento traumatico e/o stressante ○ Famiglia ricomposta ○ Incuria e negligenza ○ Isolamento/emarginazione sociale ○ Maltrattamento ○ Migrazione ○ Patologia psichiatrica ○ Povertà ○ Presa in carico transgenerazionale ○ Quartiere degradato ○ Violenza assistita ○ Altro _____ ○ Altro _____
--	---

SCALA FATTORI DI PROTEZIONE E DI RISCHIO

(1 mai, 2 molto raramente, 3 raramente, 4 circa la metà delle volte, 5 frequentemente, 6 molto frequentemente, 7 sempre)

Funzionamento familiare/resilienza

1 2 3 4 5 6 7

Supporto socio emotivo

1 2 3 4 5 6 7

Supporto concreto

1 2 3 4 5 6 7

Sviluppo del bambino e genitorialità

1 2 3 4 5 6 7

Attaccamento

1 2 3 4 5 6 7

Accudimento/ cure parentali

1□ 2□ 3□ 4□ 5□ 6□ 7□

RIEPILOGO FATTORI DI PROTEZIONE (1 poco numerosi - 6 molto numerosi)

Bambino					
1□	2□	3□	4□	5□	6□
Famiglia					
1□	2□	3□	4□	5□	6□
Ambiente					
1□	2□	3□	4□	5□	6□

RIEPILOGO FATTORI DI RISCHIO (1 poco numerosi - 6 molto numerosi)

Bambino					
1□	2□	3□	4□	5□	6□
Famiglia					
1□	2□	3□	4□	5□	6□
Ambiente					
1□	2□	3□	4□	5□	6□

Sintesi Livelli di intensità del bisogno

Alto: 5 - 6

Medio: 3 - 4

Basso: 1 - 2

Art. 4 - Modalità di accesso

Le persone oggetto di intervento o di provvedimento dell'Autorità giudiziaria accedono al Servizio su convocazione o invito degli operatori referenti del caso "Case Manager", individuati al proprio interno, dall'equipe del Servizio Tutela Minori.

Art. 5 - Cessazione della presa in carico

Le situazioni restano in carico al Servizio fino a chiusura o ad archiviazione del procedimento per decreto dell'Autorità giudiziaria competente, per trasferimento di residenza del nucleo familiare d'origine in altro territorio, per il raggiungimento della maggiore età da parte dei minori seguiti.

Il Servizio Tutela Minori potrà decidere di archiviare il caso anche decorsi dodici mesi dall'esecuzione dell'ultimo mandato di indagine, senza un successivo decreto emesso dal Tribunale.

Art. 6 - Collaborazione con altri Servizi

Nello svolgimento delle funzioni e delle attività di competenza sono favorite e sollecitate forme di collaborazione ed integrazione con tutti i Servizi, pubblici o privati e le varie agenzie educative che possono concorrere alla definizione e alla realizzazione dei progetti di intervento, secondo il modello Protection Network.

Art. 7 – Verifiche

Al fine di verificare l'andamento complessivo del Servizio, sono previsti incontri periodici tra il Responsabile dei Servizi Sociali, il Responsabile del Procedimento amministrativo e i Responsabili di eventuali enti gestori, oltre a riunioni plenarie con tutto il personale.

In fase di conoscenza e valutazione della situazione e successivamente per la definizione, attivazione e verifica dei progetti d'intervento, si attuano periodiche riunioni dell'équipe multidisciplinare - "riunioni di Network", composta dai tecnici del Servizio Tutela Minori e da quelli dei Servizi specialistici ASL.

Art. 8 - Procedure d'intervento

La segnalazione e/o la richiesta di intervento da parte della Magistratura o di altro Servizio per trasferimento di competenza, per utenti che abbiano la residenza nel territorio, viene valutato dall'équipe del Servizio Tutela Minori, che individua al proprio interno gli operatori referenti del caso. Il Servizio è chiamato ad intervenire su richiesta del Tribunale per i Minorenni o del Tribunale Ordinario nelle seguenti fasi del procedimento:

- A) Indagine e valutazione
- B) Attuazione del decreto
- C) Monitoraggio e accompagnamento del nucleo familiare.

A) fase di indagine e valutazione

Il Servizio Tutela Minori interviene su mandato dell'Autorità giudiziaria per:

- indagine psico-sociale per minori in situazione di rischio, maltrattamento fisico o psicologico, grave trascuratezza e abbandono, separazioni di genitori non coniugati
- indagine psico-sociale per minori con condotta irregolare
- indagine psico-sociale per minori soggetti a procedura penale
- indagine psico-sociale per l'affidamento di minori in caso di separazione conflittuale dei genitori
- affido di minore straniero non accompagnato
- nomina del tutore
- affido consensuale per i primi due anni di attuazione dell'affido

Standard di servizio

L'operatore Case Manager, per acquisire una conoscenza del contesto familiare e socio-relazionale in cui il minore vive, effettua:

- 1 colloquio con familiari ed eventuali altri soggetti coinvolti

- 1 visita domiciliare nel contesto di vita del minore in base alla competenza territoriale o in altri contesti qualora indicati dall'Autorità giudiziaria
- 1 richiesta di relazione per ogni organismo del Network coinvolto (opzionale)
- 1 richiesta di relazione scolastica/riunione con la scuola per monitorare frequenza e rendimento
- n. 1 riunione con l'équipe multidisciplinare interna per:
 - ✓ una messa in comune dei risultati dell'indagine
 - ✓ evidenziare gli aspetti problematici della situazione
 - ✓ condividere il progetto d'intervento da proporre all'Autorità giudiziaria nella relazione conclusiva dell'indagine
 - ✓ definire le eventuali azioni da realizzare in attesa di emissione del decreto.
- Stesura di 1 relazione contenente i risultati dell'indagine psico-sociale effettuata e le proposte di intervento, che viene condivisa con il Responsabile del Procedimento amministrativo e viene sottoposta all'autorizzazione del Responsabile del Servizio per l'invio all'Autorità giudiziaria
- Eventuale convocazione degli interessati per un colloquio di restituzione di quanto emerso nel corso della valutazione.

N.B. Il numero degli incontri è subordinato alla complessità rilevata durante l'iter valutativo ed alla collaborazione degli interessati.

Tempi di evasione dell'indagine

La relazione contenente i risultati dell'indagine deve essere trasmessa all'Autorità giudiziaria entro 90 giorni dalla notifica, salvo diverse disposizioni.

B) fase di attuazione del decreto

Ricevuto il decreto attuativo, l'équipe del Servizio Tutela Minori individua al suo interno l'operatore/gli operatori che prenderanno in carico la situazione rendendo esecutive le prescrizioni del decreto. L'équipe valuta l'opportunità o meno di mantenere sul nucleo gli stessi operatori già coinvolti nella fase dell'indagine psico-sociale. Gli operatori referenti del Servizio Tutela Minori promuovono una riunione d'équipe con gli specialisti degli eventuali Servizi coinvolti per:

- una presa visione del decreto
- la definizione di un progetto condiviso di intervento sul minore e la sua famiglia
- promuovere l'attivazione nella rete territoriale delle risorse sociali, sanitarie ed educative necessarie alla realizzazione del progetto
- rendere esecutive le prescrizioni del decreto e i tempi e le modalità di realizzazione.

Permanenza del minore nella sua famiglia di origine

Nel caso in cui il decreto preveda la permanenza del minore nel suo nucleo familiare, il Case Manager ed eventualmente altri operatori coinvolti, attivano un intervento di sostegno psico-socioeducativo a favore del minore e della sua famiglia.

Lo stato di avanzamento dell'intervento viene documentato dagli operatori, che sono tenuti ad inviare all'Autorità giudiziaria relazioni di aggiornamento, secondo le scadenze stabilite nel Decreto.

Provvedimento di allontanamento

Nel caso in cui l'Autorità giudiziaria disponga un temporaneo allontanamento del minore dalla sua famiglia ed il suo collocamento presso un altro nucleo o in comunità, gli operatori del Servizio Tutela Minori referenti del caso effettuano i seguenti interventi:

- Selezione degli affidatari o individuazione della struttura in base alle caratteristiche della situazione (l'individuazione della struttura avviene in collaborazione con i Servizi Specialistici ASL se il caso è seguito congiuntamente)
- Preparazione e abbinamento del minore
- Definizione e attivazione del progetto di affido (tempi, modalità, obiettivi dell'affido; regolamentazione dei rapporti tra minore e famiglia d'origine; ruoli e compiti degli eventuali operatori coinvolti oltre all'assistente sociale titolare della presa in carico) o del progetto di inserimento in struttura
- Monitoraggio della situazione attraverso colloqui con la famiglia d'origine, con gli affidatari o con gli operatori della struttura che ospita il minore
- Programmazione e attuazione (anche in collaborazione con altri operatori e agenzie) degli incontri protetti minore/genitore/ famiglia allargata
- Sostegno alla famiglia affidataria e recupero della famiglia d'origine
- Stesura di relazioni di aggiornamento periodiche secondo le prescrizioni dell'Autorità giudiziaria
- Partecipazione alle udienze disposte dall'Autorità giudiziaria
- Eventuali incontri periodici di verifica del progetto di affido o di inserimento in struttura con gli operatori degli eventuali servizi specialistici coinvolti.

Standard

Nel caso di allontanamento non si prevedono standard perché l'intervento è immediato.

C) fase di monitoraggio, vigilanza e accompagnamento del nucleo

Gli operatori del Servizio Tutela Minori in collaborazione con altri eventuali operatori coinvolti:

- Attuano la vigilanza sui nuclei dei minori in carico attraverso colloqui in sede o domiciliari con il minore, i suoi genitori e la famiglia allargata, le eventuali agenzie educative o gli adulti coinvolti con il minore e il suo nucleo.
- Attivano la collaborazione con l'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) del Ministero della Giustizia per i minori sottoposti a provvedimento penale.
- Promuovono l'invio del minore e/o dei suoi genitori ai competenti Servizi Specialistici in presenza di problematiche specifiche.
- Coordinano l'attivazione della rete territoriale delle risorse sociali, sanitarie ed educative.
- Organizzano ed attivano gli incontri protetti del minore con i genitori e/o la famiglia d'origine, anche con la collaborazione di servizi ed agenzie esterne.
- Programmano incontri periodici di aggiornamento e di verifica sull'andamento del progetto e sull'evolversi della situazione con gli operatori socio-educativi del Comune di residenza del nucleo e gli eventuali Servizi specialistici coinvolti.

- Documentano lo stato di avanzamento dell'intervento e inviano relazioni di aggiornamento all'Autorità giudiziaria secondo le scadenze stabilite dal decreto.
- Partecipano alle udienze in caso di convocazione.

CAPO III - SERVIZIO SPAZIO NEUTRO DI INCONTRO

per il mantenimento delle relazioni tra il minore e il genitore non convivente

“Gli Stati parte rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo”.
 Convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia. New York 20 novembre 1989

Premessa

La finalità principale del servizio di Spazio Neutro consiste nel facilitare l'incontro genitore/i–figlio/i nelle situazioni di disagio, proponendosi come un contenitore qualificato alla gestione dei rapporti tra bambini e genitori, un luogo terzo, uno spazio e un tempo intermedi, lontani dal quotidiano. I principi teorici su cui si fonda il Servizio di Spazio Neutro si riferiscono all'importanza del legame parentale e all'imprescindibile centralità del bambino inteso come l'attore più fragile all'interno del nucleo familiare, con il suo diritto a mantenere il contatto con le sue radici biologico-storiche.

Essere ascoltato è uno dei diritti fondamentali del bambino, riconosciuti dalla Convenzione di New York (20 novembre 1989), un diritto relazionale fondante come il diritto alla famiglia, al nome e alle proprie origini. Su questi presupposti si costruiscono la storia personale e l'appartenenza, cardini dell'identità di ciascuno.

Il Servizio di Spazio Neutro ha la funzione di rendere possibile e sostenere il mantenimento della relazione tra il bambino e i suoi genitori a seguito di provvedimenti quali: affido, separazione, divorzio conflittuale e altre vicende di profonda crisi familiare, per i quali è stato disposto l'allontanamento del minore dalla propria famiglia d'origine. Lo Spazio Neutro è nato come progetto sperimentale. In passato era compito esclusivo del Servizio Sociale farsi carico della gestione degli incontri, ma nel tempo si è valutato più opportuno individuare una figura terza con una formazione specifica e non direttamente coinvolta nelle dinamiche familiari, così da apportare un punto di osservazione maggiormente neutrale che possa anche orientare l'Assistente Sociale Case Manager ed eventualmente l'Autorità Giudiziaria, al fine di adottare le misure e gli interventi più appropriati al caso specifico. Attualmente la richiesta di attivazione di questo Servizio è in crescita sia da parte del Servizio Sociale e dei Servizi socio-educativi, che dell'Autorità Giudiziaria.

Tenuto conto della complessità delle situazioni familiari, si rende necessario definire nel dettaglio le caratteristiche dello Spazio Neutro in ordine a: ambito d'intervento, funzioni, aspetti teorici e metodologici.

Art. 1 - Definizione

Il servizio di Spazio Neutro è finalizzato al mantenimento e/o al recupero di relazioni tra figli e genitori non conviventi, nel rispetto dei loro bisogni e dei loro problemi nell'ambito del conflitto genitoriale o di altre situazioni che compromettono il rapporto genitore/figlio.

Lo Spazio Neutro lavora in integrazione con i servizi del territorio nell'intervento di sostegno alla famiglia.

Art. 2 - Finalità

Per garantire il diritto del bambino separato da uno o entrambi i genitori a mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò sia contrario al maggior interesse del bambino stesso (art. 9 Convenzione dei Diritti dell'Infanzia O.N.U.). Per quanto riguarda i genitori in conflitto tra di loro, gli operatori dello Spazio Neutro (assistenti sociali, psicologi, educatori) possono favorire altre forme di intervento (consulenza genitoriale, familiare, oppure mediazione familiare), volte al raggiungimento di una genitorialità condivisa.

Gli operatori dello Spazio Neutro non intervengono direttamente sulle questioni relative ai conflitti familiari.

Art. 3 - Attività

Il Servizio Sociale garantisce l'attivazione degli incontri tra il minore e il genitore non convivente, dando priorità ai casi richiesti dall'Autorità giudiziaria minorile, che necessitano di un attento monitoraggio, presso la sede del Servizio Sociale, e presso altre sedi (ad es.: Ludoteca comunale) per gli incontri liberi senza un mandato da parte dell'Autorità giudiziaria. Ogni progetto individuale fa capo a un Case Manager che ne cura il coordinamento e il monitoraggio insieme all'operatore che segue direttamente gli incontri.

Si valuta in equipe l'attivazione di ulteriori forme di intervento, volte al raggiungimento di una genitorialità condivisa: consulenza psicoeducativa, genitoriale, familiare, o mediazione familiare.

Presa in carico e svolgimento incontri

- *Preparazione agli incontri* - in riunione d'equipe il Case Manager definisce il rapporto di collaborazione con gli altri operatori impegnati nel progetto di intervento di aiuto alla famiglia
- *Accoglienza* – il Case Manager svolge fino a 4 colloqui preliminari con la partecipazione dell'operatore che seguirà gli incontri, con genitori e figli per la preparazione agli incontri stessi,. Tutti i partecipanti all'esperienza possono in tal modo prendere confidenza e familiarità con lo Spazio Neutro e con le figure che cureranno gli incontri, prima del loro avvio
- *Sostegno ai genitori e ai figli* per affrontare ed elaborare l'esperienza. Si tratta di 1 colloquio mensile del Case Manager con i genitori/figure parentali e con il minore
- *Sostegno alla relazione genitore-figlio* nello Spazio Neutro a cura dell'operatore che segue gli incontri
- *Sostegno alla relazione genitore-figlio* attraverso 1 colloquio mensile separatamente o congiuntamente del Case Manager con il genitore non convivente e con il minore.

L'operatore che partecipa agli incontri ha il compito di:

L'operatore che partecipa agli incontri ha il compito di:

- ✓ Facilitare la relazione attraverso attività di gioco e di animazione
- ✓ Essere di riferimento per il bambino
- ✓ Osservare e monitorare l'evolversi della relazione genitore-bambino
- ✓ Sostenere la relazione genitore-figlio
- ✓ Effettuare eventuali interventi a protezione del minore
- ✓ Consegnare il calendario mensile ai genitori e farlo sottoscrivere per accettazione
- ✓ Far firmare i genitori sul registro degli incontri.

Tutti gli operatori coinvolti devono condividere, oltre alle competenze sulle problematiche dell'infanzia e dell'adolescenza, una formazione specialistica sugli effetti del conflitto genitoriale e sui figli e in genere sulle situazioni familiari a rischio.

Art. 4 - Cadenza e durata degli incontri

Il numero e la cadenza degli incontri presso lo Spazio Neutro vengono definiti con il Case Manager in base al decreto dell'Autorità giudiziaria, alla valutazione effettuata dall'equipe, e alla verifica delle risorse disponibili per attivare gli incontri, con l'obiettivo di garantire i diritti del bambino.

Giorno e orario degli incontri vengono concordati tra genitori e operatori e sono riportati nell'Accordo Servizio-Famiglia.

La durata degli incontri è prevista in 6 mesi, al termine dei quali viene effettuata una valutazione sull'andamento del progetto, eventualmente prorogabile, qualora i risultati raggiunti (la qualità della relazione genitore-figlio) non siano soddisfacenti ma vi siano le condizioni per proseguire.

Art. 5 - Organizzazione del Servizio di Spazio Neutro

Nei colloqui preliminari e mensili con il Case Manager e con l'operatore che partecipa agli incontri si stabiliscono le modalità di svolgimento, il calendario, gli orari e si monitora l'evoluzione della relazione. Eventuali variazioni degli orari o dei giorni, per imprevisti o accordi diversi tra i genitori, devono essere comunicati tempestivamente al Case Manager per consentire un'adeguata riorganizzazione del servizio.

Figure professionali

L'equipe è composta da diverse figure professionali, con competenze ed approcci diversi, tra le seguenti:

- Assistente Sociale/Psicologo del servizio tutela minori, con funzioni di Case Manager
- Psicologo del Servizio tutela minori, per i casi che presentano dinamiche complesse, che richiedono una valutazione della relazione genitore-bambino
- Educatore professionale, per i casi di facilitazione/mantenimento della relazione genitore-bambino.

Giorni e orari di funzionamento

Lo Spazio Neutro funziona tutti i giorni di apertura del Servizio Sociale, in orari che facilitano l'incontro genitori-figli. In casi particolari, previa autorizzazione del Responsabile dei Servizi Sociali, possono svolgersi anche fuori dagli orari di apertura e in

luogo diverso dallo Spazio Neutro organizzato all'interno della sede del Servizio (ad es. Ludoteca comunale).

Standard previsti:

- ✓ Fino a 4 incontri preliminari
- ✓ 1-2 incontri settimanali di 1 - max 2 ore
- ✓ Durata del progetto: 6 mesi prorogabili a 12 su decreto dell'Autorità giudiziaria.

Art. 6 - Regole per i genitori

Per facilitare una positiva evoluzione degli incontri con il minore, si richiede ai genitori di attenersi ad alcune indicazioni, contenute in un opuscolo che viene loro consegnato nella fase propedeutica all'avvio degli incontri:

- *Rispetto dei giorni e degli orari*
- *Rispetto dei tempi del bambino*
- *Il genitore che convive con il bambino deve sostenere il mantenimento della relazione con l'altro genitore, attraverso un atteggiamento di apertura e di disponibilità*
- *All'interno dello Spazio Neutro il tempo è dedicato esclusivamente all'incontro tra genitore e figlio*
- *È opportuno evitare di utilizzare dispositivi di videoripresa o fotocamere per utilizzare successivamente le immagini in maniera inopportuna o poco tutelante per il figlio (art. 96 L. 22/04/1941 n. 633 e L.196/2003, che regolamentano e tutelano la diffusione e la pubblicazione non autorizzata di immagini senza il consenso dell'interessato e comunque al di fuori dei casi previsti dalla legge)*
- *Nel rispetto del Codice della Privacy (artt. 23 e 167) non è consentito utilizzare strumenti per la registrazione audio delle conversazioni in mancanza del consenso formale dei soggetti che vi partecipano, per non incorrere nel delitto di illegittimo trattamento dei dati personali. Le sole e uniche registrazioni audio e/o video consentite saranno effettuate alla presenza di personale specialistico che utilizzerà le proprie attrezzature, unicamente su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, per audizioni protette dei minori che saranno regolamentate secondo le disposizioni contemplate dall'art. 8, comma 6 del Protocollo della Convenzione di New York ratificato l'11 marzo 2002 e dall'articolo 30, comma 4 della Convenzione di Lanzarote ratificata in data 19 gennaio 2010*
- *Cura del decoro personale*
- *Per motivi igienici non è possibile introdurre animali di alcun tipo all'interno dello Spazio Neutro*
- *È vietato portare a casa giochi, attrezzature dello Spazio Neutro*
- *È necessario che il genitore collocatario comunichi al personale prima dell'avvio degli incontri eventuali malattie, allergie, intolleranze e altre informazioni di carattere sanitario utili.*

Interruzione degli incontri

È prevista l'interruzione degli incontri nei seguenti casi:

- In assenza di collaborazione del minore o degli adulti per n. 3 incontri (rifiuto, opposizione, mutismo), o comportamenti aggressivi/autolesivi del minore a n. 1 incontro
 - Dopo n. 4 assenze di seguito del genitore o del minore senza giustificato motivo
- Si propone l'archiviazione (interruzione) della misura, riferendo all'Autorità giudiziaria la necessità di prescrizione di altri interventi a tutela del minore (psicoterapia, CTU, psicoterapia di coppia).

CAPO IV - AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI E DI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

Premessa

Nell'ambito delle competenze attribuite ai Servizi Sociali è prevista la predisposizione ed erogazione di servizi di tutela minorile, tra cui l'Affidamento familiare rappresenta uno strumento prioritario di aiuto al minore e alla sua famiglia, per garantire il diritto di vivere in un contesto familiare che ne assicuri i processi di crescita e di sviluppo armonico della personalità.

Le diverse modalità e tipologie in cui l'Affidamento familiare si articola, rappresentano la necessità di dare risposte adeguate e appropriate ai bisogni del bambino e della sua famiglia. Le tipologie di Affidamento familiare si pongono lungo un continuum e fanno riferimento alla finalità di ricongiungimento del bambino con la propria famiglia.

Il Comune di Albano Laziale ha favorito la promozione dell'Affidamento familiare sul territorio comunale e distrettuale dapprima con il Progetto "Affidiamoci", individuando e formando persone e coppie disponibili a diventare affidatari. Nel 2014 ha istituito il Servizio per l'Affidamento familiare all'interno del Servizio per la tutela dei minori, per la promozione e la gestione dei singoli progetti anche attraverso la filiera Protection Network, impegnandosi a proporre l'Affidamento familiare quale alternativa al collocamento in comunità, fatte salve diverse disposizioni della competente Autorità Giudiziaria, e tenendo sempre presente il prioritario interesse del minore.

Art.1 – Definizione e finalità

L'Amministrazione Comunale attua l'affido allo scopo precipuo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità di assicurarle, sia come strumento preventivo in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamate, sia come intervento riparativo in condizioni di crisi.

Il Servizio di Affidamento familiare ha lo scopo di:

- Promuovere, attuare e sostenere gli affidi e verificarne l'andamento
- Provvedere al reperimento, alla conoscenza e alla selezione degli affidatari
- Assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia d'origine, agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il ristabilimento di normali e validi rapporti a meno di diverse prescrizioni dell'Autorità giudiziaria
- Promuovere la divulgazione e l'informazione sulle problematiche dell'affido attraverso incontri pubblici aperti agli utenti, ai servizi, alla famiglia, al Privato sociale, etc.

Art. 2 – Destinatari del Servizio

Beneficiari dell'affidamento familiare sono i minori di età (da 0 a 17 anni compiuti) italiani, stranieri, residenti e minori stranieri non accompagnati, le cui famiglie d'origine presentano difficoltà nel rispondere ai loro bisogni, e che pertanto si trovano in stato di carenza o mancanza di cure familiari adeguate per cui si renda necessario provvedere a un loro diverso collocamento.

Art. 3 – Tipologie di affido

Le forme di affido, in base alle normative vigenti, tengono conto dei tempi dell'affido (affido familiare residenziale, diurno, a tempo parziale), del legame di consanguineità tra il minore affidato e gli affidatari (eterofamiliare e intrafamiliare), della manifestazione di consenso o del tipo di provvedimento adottato (affido consensuale o giudiziale).

Le tipologie previste sono:

- Affidato a parenti entro il quarto grado

Il bambino/ragazzo viene affidato all'interno della rete parentale naturale qualora si verifichi l'esistenza di un legame affettivamente significativo tra esso e i parenti interessati. In quelle situazioni nelle quali si evidenzia la necessità o la possibilità dell'affido del minore di età all'interno della rete parentale di origine, è opportuno procedere a un'attenta valutazione del possibile nucleo familiare accogliente, in considerazione non solo delle sue caratteristiche, ma anche del preesistente rapporto con i genitori affidanti e il minore stesso.

- Affidato eterofamiliare a tempo pieno

Il bambino/ragazzo viene affidato a terzi che non hanno legami di consanguineità con la famiglia di origine. E' svolto in modo continuativo, a tempo pieno.

- Affidato eterofamiliare parziale

L'affido eterofamiliare è svolto a tempo parziale, dove il minore rientra nella serata o nei fine settimana o a settimane o giorni alterni presso la famiglia di origine, in base al progetto elaborato dal Servizio Sociale a tutela del minore e a supporto del nucleo familiare di origine. Nel caso di "Affidi familiari residenziali saltuari", il minore dorme e usufruisce dei pasti e dell'accoglienza familiare, risiede presso gli affidatari almeno cinque notti alla settimana con esclusione dei periodi di interruzione previsti dal progetto.

- Affidato eterofamiliare di neonati

L'affidamento di bambini piccolissimi, con un'età 0-24 mesi, per un periodo possibilmente inferiore a un anno, ha come obiettivo quello di evitare lunghe permanenze in ospedale o in comunità ai bimbi che si trovino in situazione di elevatissima incertezza circa la loro futura e stabile sistemazione. Durante questo periodo i servizi sono spesso chiamati a sostenere e valutare le capacità genitoriali, a verificare l'adesione a un percorso di recupero e la tenuta nel tempo in modo da fornire all'Autorità giudiziaria tutti gli elementi perché, nel più breve tempo possibile, possa assumere una decisione a tutela del minore (rientro presso la famiglia di origine, collocazione presso la famiglia allargata, affido a lungo termine, apertura dello stato di adottabilità).

- Accoglienza per maggiorenni – Progetti di semiautonomia

Per i minori che al compimento del 18° anno si trovino in affidamento familiare anche presso parenti entro il 4° grado, per i quali il progetto non si possa ritenere concluso, è possibile che l'Autorità giudiziaria disponga – su proposta del Servizio Sociale – il proseguimento dell'affidamento fino al compimento del 21° anno di età, unitamente ai

sostegni volti a favorire l'attuazione di un percorso per il raggiungimento dell'autonomia, previo consenso del giovane divenuto maggiorenne e della famiglia affidataria. In questo caso vengono garantiti tutti gli interventi economici per favorire la conclusione del progetto.

- Altri progetti di sostegno solidale alle famiglie

Per prevenire il disagio minorile, si prevede la collaborazione del Servizio tutela minori con organismi del Privato sociale per la realizzazione di progetti di sostegno solidale da parte di nuclei familiari, attivi sul territorio in favore di nuclei familiari con difficoltà economiche, a rischio psicosociale e/o prive di una rete familiare e sociale.

Art. 4 – Diritto del minore all'affido

Il minore ha diritto di essere preparato, informato e ascoltato nelle diverse fasi dell'Affidamento familiare, nel rispetto delle sue origini, della sua storia e delle relazioni affettive, compatibilmente alla sua età. Il minore che ha compiuto 12 anni è coinvolto e partecipa alla definizione del progetto di affidamento. Anche per i più piccoli sono previste modalità appropriate di comunicazione e di ascolto in relazione all'età e alle capacità di discernimento, in base all'attività di sostegno psico-sociale svolta dal Servizio Sociale in collaborazione con i Servizi del Protection Network.

Durante l'affidamento il minore può mantenere i rapporti con la propria famiglia di origine, conservare i rapporti con parenti e altre figure di riferimento, qualora non sussistano espresse e motivate controindicazioni, specificate nel progetto di affido o nel provvedimento del Tribunale. Al termine del periodo di affidamento, il minore ha il diritto di conservare validi rapporti e legami con la famiglia affidataria, salvo diverse valutazioni da parte dei servizi sociali. I servizi territoriali titolari del progetto di affido garantiscono al minore tutti i necessari interventi di sostegno psicologico, educativo e sociale, qualora ne sia ravvisata la necessità.

Art. 5 – La famiglia d'origine

Nei casi in cui è possibile, salvo diverse prescrizioni dell'Autorità giudiziaria (Affido giudiziario), la famiglia di origine del minore è chiamata a collaborare in tutte le fasi del progetto di affidamento familiare. È informata accuratamente del significato e degli scopi dello stesso prima di esprimere il proprio consenso formale all'avvio del progetto ed è coinvolta nella definizione di ogni sua fase (Affido consensuale). Alla famiglia d'origine sono garantite le informazioni riguardanti il minore, quali le modalità di relazione, le visite, gli incontri e le comunicazioni con il figlio/a, salvo diverse disposizioni dell'Autorità che ha emesso il decreto. Alla famiglia di origine sono garantite adeguate forme di sostegno da parte degli operatori dei servizi del Protection Network per rimuovere i problemi che hanno determinato l'allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare.

Art. 6 – Gli affidatari

Possono essere affidatari: parenti entro il 4° grado, o una famiglia, preferibilmente con figli minori, una persona singola, o una coppia, a prescindere dal sesso, dalla religione, dall'appartenenza etnica, capaci di assicurare al minore il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno, come prevede la normativa vigente.

Gli affidatari scelgono liberamente di dare la propria disponibilità all'accoglienza di un minore e accettano di collaborare costantemente con il Servizio sociale di riferimento, nel rispetto del minore e della sua storia. A tal fine devono seguire un percorso di maturazione e formazione in merito alla scelta effettuata, propedeutico all'eventuale affidamento, al termine del quale ne viene valutata l'idoneità. Coloro che sono ritenuti idonei sono registrati in un apposito elenco degli affidatari, tenuto presso il Servizio Sociale.

L'abbinamento della potenziale famiglia affidataria con il minore sarà effettuato sulla base dei bisogni specifici di quest'ultimo; pertanto, a parità dei nuclei che si sono candidati per il Progetto di Affidamento, per orientarsi nella scelta, il Servizio sociale darà rilevanza alla rispondenza fra bisogni del minore e risorse del nucleo, attraverso un'apposita scheda (Allegato F).

La famiglia affidataria durante il periodo di affidamento, esercita i poteri connessi con la responsabilità parentale in relazione ai normali rapporti con le istituzioni scolastiche e con l'autorità sanitaria. Inoltre, al fine di garantire le condizioni ambientali, relazionali e affettive utili a un adeguato sviluppo psico-fisico del minore, dovranno:

- Partecipare e collaborare attivamente alla costruzione del progetto socio-educativo rivolto al minore e alla famiglia di origine
- Assicurare la massima riservatezza sulla storia e sulla situazione del minore e della sua famiglia
- Creare un ambiente di supporto fondato sulla comprensione e sul rispetto, permettendo lo sviluppo di una relazione coesa, confidenziale e stabile
- Mantenere validi rapporti con la famiglia naturale del minore, salvo controindicazioni specifiche di tipo psicologico o giuridico
- Comparire alle udienze presso il Tribunale per i minorenni per le procedure disposte dall'Autorità giudiziaria (rientro del minore nella famiglia di origine; eventuale proroga dell'affidamento familiare; accertamenti sullo stato di adottabilità del minore).

Gli affidatari, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente, hanno diritto:

- Alla partecipazione attiva nella definizione e costruzione del progetto di affidamento
- Alla preventiva informazione sulle condizioni dell'affidamento familiare loro proposto, anche in attuazione di quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni
- Al mantenimento dei rapporti con il bambino al termine dell'affidamento, con modalità congrue per entrambi e salvo diverse disposizioni
- Al sostegno da parte del Servizio sociale e degli altri servizi territoriali coinvolti nel progetto
- All'assicurazione per la responsabilità civile e al contributo affidamento, svincolato dal reddito, erogato dal Comune di residenza della famiglia di origine del minore
- Essere ascoltati e testimoniare di fronte all'Autorità giudiziaria.

Le famiglie e le persone che hanno offerto la propria disponibilità all'Affidamento, in

ogni momento possono, con richiesta espressa per iscritto motivata, ritirare la propria disponibilità. Alla firma della rinuncia non corrisponde l'immediata cessazione dell'affido, dovendosi prevedere il tempo necessario affinché il Servizio sociale responsabile individui una soluzione alternativa e prepari adeguatamente il minore alla diversa situazione.

Gli affidatari sono tenuti a garantire adesione al progetto predisposto dal Servizio sociale in favore del minore e a seguire le indicazioni e le eventuali prescrizioni in esso contenute.

Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e qualora, sussistendo i requisiti previsti, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il Tribunale per i Minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria. L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità concernenti il minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore, secondo quanto stabilito dalla Legge 173/2015 sulla continuità affettiva.

Art. 7 - Compiti dei servizi sociali territoriali

Secondo quanto disposto dalla legislazione vigente, il Servizio sociale professionale è responsabile del progetto di tutela dei minori, nel cui ambito rientra anche l'Affidamento familiare. Pertanto l'Affidamento è proposto dall'equipe del Servizio sociale e reso esecutivo con decreto del Giudice Tutelare competente (affido consensuale), oppure è disposto dal Tribunale per i minorenni qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 330 e seguenti del C.C. (affido giudiziario).

La residenza dei soggetti affidatari è irrilevante ai fini assistenziali. Il trasferimento di residenza del minore presso gli affidatari residenti fuori del territorio comunale non comporta la decadenza dell'onere d'assistenza da parte del comune di residenza.

Il Servizio sociale territorialmente competente chiede in tal caso la collaborazione del Servizio sociale del comune della famiglia affidataria residente in altro comune. L'erogazione del contributo affido spetta al comune di residenza della famiglia di origine, indipendentemente da eventuali trasferimenti di residenza del minore.

L'equipe del Servizio sociale svolge i seguenti compiti:

- Promuove, curandone gli aspetti formativi, organizzativi e gestionali, iniziative di sensibilizzazione all'affidamento familiare
- Promuove attività di sensibilizzazione, informazione e formazione delle persone disponibili all'accoglienza, accogliendone la manifestazione d'interesse su un apposito modulo
- Valuta le disponibilità di individui e coppie all'affidamento familiare
- Compie una valutazione complessiva sulla situazione del minore e del nucleo familiare
- Elabora un progetto di affido mirato
- Stabilisce l'abbinamento minore-famiglia affidataria, con la collaborazione e il supporto dei servizi ASL coinvolti
- Effettua attività di monitoraggio e vigilanza con la famiglia affidataria e quella di origine, per verificare l'andamento e l'attuazione del progetto
- Garantisce il supporto alle famiglie affidatarie e di origine anche attraverso

- l'attivazione della rete territoriale, per gli aspetti di competenza
- Garantisce supporto al minore anche attraverso l'attivazione della rete territoriale secondo quanto previsto dal protocollo "Protection Network"
 - Informa il Giudice Tutelare o il Tribunale per i Minorenni del luogo in cui il minore si trova, di ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuta a presentare relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza sulla presumibile durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza, così come disposto dalla normativa vigente.

Art. 8 – Progetto di affido

Il progetto di Affidamento familiare può essere proposto dal Servizio sociale del comune di residenza come intervento di supporto a famiglie in temporanea difficoltà nella cura dei figli.

Il Servizio sociale comunale:

1. Dispone l'Affidamento familiare, previo consenso manifestato dai genitori o l'esercente la responsabilità, ovvero dal Tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 o di età inferiore, in considerazione della capacità di discernimento. Qualora manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità o del tutore, provvede il Tribunale per i Minorenni, in applicazione degli art. 330 e seguenti del c.c.

Gli affidatari sono individuati dal Servizio sociale anche in collaborazione con i Servizi ASL e del Terzo settore, che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie, per la realizzazione delle attività in oggetto.

2. Predisporre una relazione dopo aver esperito gli adempimenti previsti dalla legge, da trasmettere alla competente Autorità giudiziaria, nella quale deve essere riportato il Progetto di affido, articolato come di seguito:
 - I dati anagrafici, la storia del minore e della sua famiglia
 - I motivi che hanno condotto all'affidamento
 - La durata prevista del progetto di affido familiare
 - Le caratteristiche della famiglia o del singolo affidatario
 - Le modalità e la frequenza dei rapporti tra la famiglia d'origine e il minore
 - Il tipo di collaborazione tra famiglia d'origine e affidatari
 - I tempi di attivazione
 - I modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario
 - L'indicazione del servizio sociale locale, cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento
 - Eventuali interventi di sostegno alla famiglia di origine per il recupero delle capacità genitoriali, che consentano il rientro in famiglia del minore
 - Altri interventi che si ritiene opportuno attivare.

Alla relazione si allegano i sotto elencati atti:

- a. Atto di consenso (Allegato A)
 - b. Atto di impegno (Allegato B) - in caso di più minori da affidare allo stesso nucleo familiare, si predisporranno atti per ogni singolo minore
 - c. Atto dispositivo dell'affidamento familiare, predisposto dall'ufficio Servizi sociali del Comune, sulla base della relazione acquisita e degli atti allegati, a firma del Responsabile del Servizio (Allegato C).
3. Invia al Giudice Tutelare del luogo ove si trova il minore l'atto dispositivo,

- unitamente alla relazione del Servizio sociale e agli atti allegati, il quale rende poi esecutivo il provvedimento con l'emissione di un Decreto
4. Effettua incontri periodici di vigilanza, monitoraggio e sostegno con gli affidatari, la famiglia di origine e con il minore, secondo i tempi stabiliti nel progetto di affido e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi il bisogno
 5. Effettua riunioni periodiche con i servizi e gli organismi del Network coinvolti nel progetto
 6. Relaziona all'Autorità giudiziaria sull'andamento del progetto ogni sei mesi, salvo diverse disposizioni o fatti specifici da segnalare.

Quando vengono meno gli obblighi e le prescrizioni dell'affidamento familiare, l'equipe dei Servizi sociali che opera la vigilanza deve immediatamente provvedere a redigere una relazione sulla situazione, per la predisposizione dell'atto di cessazione dell'affidamento (Allegato D) a firma del Responsabile del Servizio sociale. Il predetto atto deve essere inoltrato al Giudice Tutelare, corredato di copia sulla relazione disposta dal Case Manager.

Standard

- ✓ Incontri mensili/bimestrali secondo progetto e necessità con affidatari, nucleo di origine e minore
- ✓ Riunioni trimestrali con i servizi e gli organismi del Network coinvolti nel Progetto
- ✓ Relazioni semestrali o secondo decreto dell'Autorità giudiziaria
- ✓ Durata: Il periodo di durata dell'affidamento non può essere superiore ai 24 mesi ed è prorogabile dal Tribunale per i Minorenni qualora la sospensione rechi pregiudizio al minore.

L'affido cessa con provvedimento della stessa Autorità che l'ha disposto, e viene valutato nell'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che l'ha determinato, ovvero nel caso in cui la sua prosecuzione rechi pregiudizio al minore.

Art. 9 - Assicurazione

All'atto dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria/collocataria è garantita una copertura assicurativa (Responsabilità civile e Infortuni), tramite la quale i minori affidati e gli affidatari sono tutelati da incidenti e danni che sopravvengano al minore o che egli stesso provochi nel corso dell'affido.

Art. 10 – Contributo affido

Il 4° comma dell'art. 5 della Legge 184/1983 stabilisce che "Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria". L'importo annuale del contributo viene stabilito in base alle risorse del bilancio ed è erogato mensilmente, fino al termine dell'affidamento.

Il sostegno finanziario non si configura come una sorta di «retribuzione» per un servizio reso dalle famiglie e ai singoli affidatari/collocatari di minori, né come rimborso di tutte le spese da queste sostenute nell'educare e curare il minore in affido. Si tratta a tutti gli effetti di un aiuto forfettario volto alla realizzazione della previsione legislativa.

Per l'ammontare del contributo agli affidatari, si rimanda alle specifiche deliberazioni sui

contributi economici.

L'assegnazione del contributo affido avviene sulla base della valutazione dei seguenti parametri e in base a una scala di valutazione (Allegato E), parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Composizione del nucleo familiare affidatario*: numero dei componenti, occupazione degli adulti, presenza di altri minori
- *Età del minore*: per i neonati il contributo assegnato dovrebbe essere massimo, tuttavia anche nei casi di minori più grandi è necessario tener conto dei costi legati all'acquisto dei libri di testo e del materiale per le attività correlate alla scuola, a quelle extra-scolastiche (es. sportive), e a progetti/interventi volti all'integrazione e alla tutela del benessere psicofisico del minore
- *Esigenze specifiche del minore*: bisogni di assistenza che non possano essere garantiti da servizi pubblici o convenzionati, che rispondono a peculiari esigenze (es. Celiachia) e che richiedono cure/visite specifiche e costanti. L'Equipe del Servizio sociale terrà in considerazione la necessità di includere il minore in attività di socializzazione/inclusione sociale, anche al fine di agevolare la conciliazione dei tempi di cura e di lavoro della famiglia affidataria
- *Capacità di contribuzione della famiglia d'origine*: in caso di contribuzione alle spese scolastiche e sanitarie/accessorie da parte della famiglia di origine, il contributo va ridimensionato proporzionalmente.

Per l'assegnazione del contributo affido si procede a una valutazione complessiva definita sul progetto ad hoc sul minore, attribuendo un punteggio a ciascuna delle aree sopra riportate, inserite nell'allegato E, compilato dall'equipe del Servizio sociale e allegato alla richiesta di erogazione del contributo affido, sottoposta all'attenzione del Responsabile del Servizio per la relativa approvazione.

In caso di affidamento intra o eterofamiliare, il luogo di residenza degli affidatari può non coincidere con quello di residenza del minore.

In tali ipotesi, la Legge regionale Lazio n. 1/2004 stabilisce il principio che valga comunque la residenza del minore.

La Risoluzione del Ministero degli Interni del 9/2/2009 ha chiarito che in tutti i casi di affidamento del minore, anche temporaneo, a istituti o famiglie, si debba far riferimento, quanto alla competenza territoriale, al comune del luogo in cui il minore risiedeva al momento dell'inizio del percorso assistenziale, senza che i successivi mutamenti di residenza possano avere rilevanza alcuna.

CAPO V - SERVIZIO ADOZIONE

Art. 1 – Definizione e finalità

L'istituto giuridico dell'Adozione, secondo la legislazione vigente, è un estremo rimedio ad una situazione di abbandono del minore, non sanabile con gli altri strumenti previsti dall'ordinamento e, quindi, rispondente alla fondamentale esigenza di garantire il diritto di crescere in una famiglia secondo i suoi bisogni evolutivi ed affettivi. L'intervento dell'operatore designato lungo il percorso dell'iter adottivo mira a sostenere il minore e la famiglia nelle fasi di cambiamento e di difficoltà con interventi specifici finalizzati a sviluppare le risorse e le capacità genitoriali.

Le competenze del Servizio sociale nel procedimento adottivo, a supporto dell'intervento del Consultorio familiare territoriale, si riferiscono alle seguenti azioni:

- indagine sociale sulla coppia su mandato del Tribunale per i Minorenni
- vigilanza sull'affidamento preadottivo, in relazione all'inserimento del minore nel nucleo familiare, su incarico del Tribunale per i Minorenni.

Art. 2 – Destinatari

Il Servizio è rivolto alle famiglie che esprimono la disponibilità ad adottare un bambino ed ai nuclei adottivi. La dichiarazione di disponibilità all'adozione va presentata presso la Cancelleria civile del Tribunale per i minorenni. Gli aspiranti genitori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 6 della Legge 184/1983, come modificata dalla Legge 149/2001 e dalla Legge 173/2015.

Art. 3 - Compiti del Servizio Sociale

Il Comune di Albano Laziale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e per i cittadini residenti nel proprio territorio, incarica un'assistente sociale per la partecipazione alle attività di informazione, formazione, consulenza e valutazione ai fini dell'adozione dei minori secondo i criteri operativi e metodologici con cui è stato costituito, per tutto il territorio dell'Azienda Sanitaria Roma 6, il Gruppo integrato di Lavoro per le Adozioni GILA), che ha sede presso il Consultorio Familiare di Ciampino. Alla sede pervengono le richieste di indagine del Tribunale per i Minorenni e da tale sede vengono inviate le relazioni dell'equipe, composta da un'assistente sociale del Comune e da uno psicologo della ASL. Le attività sono coordinate dai Dirigenti ASL e dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Albano Laziale, i quali hanno il compito di conferire gli incarichi alle varie equipe presenti nel territorio.

Il personale dell'equipe dipende gerarchicamente e funzionalmente dall'Amministrazione di provenienza, al cui Dirigente risponde del proprio operato.

Il personale dell'equipe competente per il territorio di Albano Laziale ottempera ai seguenti compiti:

- A. *Informare e preparare le coppie che hanno presentato istanza di disponibilità all'adozione*
- B. *Redigere la relazione di indagine sociale al fine della valutazione di idoneità attraverso le diverse fasi:*
 1. Acquisire gli elementi sulla situazione personale e familiare degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano,

sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione nazionale o internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del Tribunale per i Minorenni della loro idoneità all'adozione

2. Restituire alla coppia, congiuntamente alla ASL, quanto emerso nella valutazione, con le modalità che si riterranno più opportune e nel rispetto della persona
3. Evadere l'indagine richiesta dal Tribunale per i minorenni nel tempo necessario alla valutazione

C. Sostenere il nucleo adottivo

L'operatore dell'equipe del Servizio sociale di Albano Laziale, a supporto del personale della ASL:

1. Effettua attività di vigilanza sull'andamento dell'affidamento preadottivo, relazionando al Tribunale per i minorenni fino al termine dell'affidamento preadottivo, segnalando eventuali difficoltà e opportuni interventi
2. Svolge attività di sostegno del nucleo adottivo
3. Offre consulenza e sostegno nel percorso di crescita del minore e del nucleo adottivo su richiesta diretta dei genitori
4. Attiva interventi di monitoraggio, consulenza/sostegno nell'ambito scolastico con gli insegnanti, per situazioni di crisi familiare che possono verificarsi nel corso dell'adozione, intervenendo tempestivamente a tutela del nucleo e in base alle procedure previste dal Protocollo Protection Network.

Standard

Vigilanza adozione

- ✓ 2-4 colloqui con genitori e familiari ed eventuali altri soggetti coinvolti
- ✓ 1-2 visite domiciliari presso contesto familiare
- ✓ 1 richiesta di relazione per ogni organismo del Network coinvolto
- ✓ Stesura di 1 relazione conclusiva all'Autorità giudiziaria.

Indagine per le adozioni nazionali e internazionali da parte dell'Autorità giudiziaria

- ✓ Max 4 Incontri di coppia
- ✓ Max 8 Incontri con i singoli richiedenti
- ✓ Max 2 Visite domiciliari
- ✓ Max 3 incontri di Osservazione di eventuali minori presenti nel nucleo
- ✓ Max 2 Colloqui con eventuali altri componenti del nucleo familiare (es: genitori della coppia futuri nonni del minore)
- ✓ Max 2 Colloqui di restituzione alla coppia congiunti con Psicologo della ASL
- ✓ 1 relazione GILA
- ✓ 90 Giorni per l'espletamento della procedura.

CAPO VI – SPAZIO DONNA

Premesso che:

- La legge regionale n. 4 del 19 Marzo 2014 per il “Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna”, stabilisce all’art.1, comma 1, che “La Regione, nel rispetto della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW), adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, della Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del Consiglio d’Europa, firmata ad Istanbul l’11 maggio 2011, dei principi costituzionali ed, in particolare, dell’articolo 6 dello Statuto, riconosce che ogni forma e grado di violenza contro le donne rappresenta una violazione dei diritti umani fondamentali ed ostacola il raggiungimento della parità tra i sessi”. Il comma 2 stabilisce “La Regione prevede e sostiene interventi e misure volti a prevenire e a contrastare ogni forma e grado di violenza morale, fisica, psicologica, psichica, sessuale, sociale ed economica nei confronti delle donne, nella vita pubblica e privata, comprese le minacce, le persecuzioni e la violenza assistita”
- La legge n. 119 del 15 ottobre 2013, (in G.U. n. 242 del 15 ottobre 2013 - in vigore dal 16 ottobre 2013) - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, all’art. 5, comma 1, stabilisce che “Il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un «Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere», di seguito denominato «Piano», che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020; al comma 2, lettera l), “definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio”.

In base al Protocollo “*Protection Network – per l'adozione di interventi coordinati di prevenzione e intervento nei casi di maltrattamento e abuso all'infanzia*” del Comune di Albano Laziale, recepito dalla Regione Lazio con Delibera di Giunta n. 395 del 19/11/2013 come buona pratica da promuovere e diffondere a livello regionale, integrato mediante Deliberazione Giunta Comunale n. 117 del 11/06/2015, con “*Interventi di prevenzione e cura per il contrasto di ogni forma di violenza nell'ambito del territorio dell'Azienda USL Roma 6*”, si articola il seguente Regolamento:

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento definisce le finalità e le modalità organizzative e operative dello

sportello Spazio Donna, attivato dal Comune di Albano Laziale all'interno del Servizio sociale, area tutela minori e donne.

Art. 2 - Finalità

Lo Spazio Donna è lo strumento attraverso il quale l'Assessorato alle Politiche sociali e il Servizio sociale del Comune di Albano Laziale promuovono azioni propositive per le Pari Opportunità tra i sessi con le seguenti finalità:

- La tutela psicofisica e sociale della donna
- La tutela e la valorizzazione delle relazioni familiari
- Favorire l'integrazione delle donne, italiane e straniere, regolarmente presenti nel territorio italiano, nei settori in cui sono sottorappresentate
- Promuovere opportuni rapporti con le Autorità Giudiziarie
- Fornire sostegno su problematiche legate al maltrattamento e alla violenza anche in collaborazione con altri servizi sociosanitari, assistenziali ed educativi del territorio.

Art. 3 - Funzioni

Lo Spazio Donna intende fornire:

- Un servizio informativo qualificato alla popolazione femminile di Albano Laziale;
- Accoglienza e orientamento a donne in difficoltà e/o vittime di violenza e maltrattamento
- Sostegno per la costruzione insieme alla donna di un percorso di fuoriuscita dalla condizione di violenza e /o difficoltà, promuovendone l'autonomia e l'autodeterminazione
- Partecipazione agli incontri del Network per la definizione e la valutazione dei singoli casi, con gli altri servizi specialistici coinvolti.

Lo sportello inoltre:

- Mantiene ed amplia la rete di collaborazione con i servizi, le istituzioni e gli enti del Terzo settore presenti sul territorio, così come previsto dal Protection Network, al fine di dare continuità a pratiche operative coordinate
- Promuove e svolge monitoraggi e ricerche sugli aspetti più rilevanti della condizione femminile
- Informa e indirizza per l'assistenza e l'orientamento all'occupazione, alla formazione professionale, all'imprenditoria delle donne.

Il Servizio è comunque rivolto a tutte le persone che subiscono maltrattamenti psicologici e fisici e violenza, per offrire supporto e orientamento ai servizi specialistici, anche per i maltrattanti, su richiesta di presa in carico da parte dell'Autorità giudiziaria. A tale scopo, si attiva la collaborazione con i tecnici del Servizio tutela e dei servizi territoriali direttamente cointeressati.

Art. 4 - Obiettivi

1. Lo Spazio Donna nasce con la volontà di proporre alle donne vittime di violenza e maltrattamento, o che vivono una situazione di difficoltà, uno spazio dedicato all'accoglienza e all'ascolto, al fine di elaborare adeguati percorsi di intervento
2. Tra le sue finalità rientra quella di costituire un punto di raccordo con tutti i soggetti pubblici e privati che nel territorio comunale, distrettuale e regionale operano in favore

delle donne

3. In materia di occupazione, lo Spazio Donna opererà in sinergia con gli enti pubblici e privati deputati alla promozione della stessa, ai sensi delle normative di settore. In particolare, laddove necessario e praticabile, si coordinerà con lo sportello di orientamento al lavoro attivo all'interno del Servizio Sociale del Comune di Albano e con il Centro per l'Impiego territoriale

4. Per la tutela e la valorizzazione delle donne e dei figli minori, lo sportello collaborerà prioritariamente con il Servizio sociale di Albano Laziale, in particolare con il servizio per la tutela dei minori e con tutti gli enti pubblici e privati di settore presenti sul territorio comunale, distrettuale e regionale.

5. La conduzione dello Spazio Donna viene garantita da specifiche professionalità, in particolare da operatori esperti in possesso della laurea in Psicologia e di esperienza almeno biennale nel settore della violenza di genere

7. Il Servizio sociale del Comune di Albano Laziale assicura una periodica attività d'informazione e sensibilizzazione della comunità locale, attraverso iniziative socio-culturali e formative, in collaborazione con soggetti del Terzo settore e dei servizi specialistici della ASL, delle università, esperti nelle tematiche specifiche. Organizza inoltre sessioni di formazione e aggiornamento del personale, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo dei servizi.

Art. 5 - Attività

Lo Spazio Donna svolge le seguenti attività:

- *Colloquio di accoglienza*: costituisce il primo contatto con lo Spazio Donna, verte sulla raccolta delle prime informazioni, conoscenza della persona, prima valutazione e analisi della domanda. Il colloquio d'accoglienza costituisce il primo discrimine per l'eventuale presa in carico e/o invio ad altri servizi
- *Colloqui anamnestici e/o di orientamento*: questa modalità di colloquio mira ad una conoscenza più approfondita della situazione posta dall'utenza, per l'attivazione di adeguati percorsi psico-sociali.

Il colloquio viene fissato:

- Su iniziativa degli operatori del Servizio, qualora nell'accoglienza siano emersi elementi di criticità e/o di rischio per la donna, a causa di esperienze di maltrattamento e violenza, di precarie condizioni psico-sociali, e di possibili ricadute sui figli minori (violenza assistita). In merito a situazioni in cui vi è la presenza di problematiche psichiche e/o di dipendenza, o di problematiche genitoriali, lo Spazio Donna si occupa dell'invio ai servizi specialistici della ASL Roma 6 e dell'attivazione del Network, per interventi integrati;
- Su convocazione dello Spazio Donna, a seguito di: formale segnalazione da parte delle Forze dell'ordine; segnalazione di enti partner del Protection Network; segnalazione di altri enti distrettuali, provinciali, regionali.
- *Colloqui di sostegno psico-sociale*: ciclo di colloqui finalizzati al rafforzamento delle competenze personali, alla fuoriuscita da situazioni di disagio e/o pericolo
- *Colloqui integrati in collaborazione con la Tutela Minori e/o con il Servizio Famiglia comunali*: colloqui finalizzati alla valutazione della situazione della donna anche in riferimento alla sua genitorialità e al rapporto con i figli, alla valutazione del livello di esposizione al rischio per i minori stessi; per

l'attivazione e il monitoraggio di percorsi di tutela e/o protezione, anche presso strutture specifiche; per il sostegno di donne in difficoltà, alle prese con problematiche socio-economiche, o che richiedano un temporaneo sostegno per un successivo invio presso servizi specialistici del territorio e monitoraggio dei percorsi integrati

- *Elaborazione dei contenuti della comunicazione sociale relativa all'attività dello Spazio Donna*: comunicati stampa, testi da inserire nel sito istituzionale del Comune, nel materiale informativo per la promozione del Servizio e delle iniziative dell'Assessorato
- *Riunioni d'équipe*, di supervisione e incontri di Network.

Relativamente al Protection Network, lo Spazio Donna svolge:

- Incontri periodici con i partner del Protection Network, per un confronto permanente e un eventuale aggiornamento delle procedure operative condivise
- Incontri per l'avvio di nuove collaborazioni e allargamento del Network
- Incontri con Servizi aderenti alla rete regionale anti violenza
- Partecipazione a tavoli tematici
- Attività di sensibilizzazione per la cittadinanza, nelle scuole, anche in collaborazione con enti specializzati.

Art. 6 - Modalità di svolgimento

La gestione del servizio dovrà avvenire nel rispetto dei criteri e delle procedure di seguito fissati:

- *Funzionamento*. L'attività di front-office si svolge in corrispondenza degli orari del Servizio Sociale; nelle restanti ore vengono svolte tutte le attività di back-office, compresa l'elaborazione, la gestione e la distribuzione di modulistica e di materiale informativo;
 - *La presa in carico* si effettua nei casi in cui:
 - dal colloquio di accoglienza emergono problematiche relative al maltrattamento e alla violenza domestica e di genere. Nei casi in cui emerge violenza assistita e/o subita da parte dei figli minori, viene coinvolto il Servizio per la tutela di minori e adolescenti;
 - emergono difficoltà psico-socio-economiche come conseguenza di discriminazioni e disparità basate sul genere, anche in relazione alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
- *Presa in carico nelle situazioni di emergenza*, in cui si prevede l'allontanamento della donna e/o dei suoi figli minori:
- *Allontanamento della donna*: nel caso di allontanamento in emergenza, il/la Case Manager:
- Provvede a individuare adeguata struttura di protezione;
 - Predisporre le note comunicative da inviare alle Forze dell'Ordine e alla Procura della Repubblica c/o Tribunale Ordinario territorialmente competenti, per l'attivazione del Network e per allertare le autorità preposte rispetto alla situazione di pericolo della donna.

Il Case Manager inoltre, accerta se la donna in situazione di emergenza ha sporto denuncia e se ha referti medici.

- *Allontanamento della donna con figli:* nel caso di allontanamento di donne con figli minori, il/la Case Manager:
 - o Provvede a individuare adeguata struttura d'accoglienza/protezione
 - o Predispone le note comunicative da inviare alle Forze dell'Ordine, alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale Ordinario territorialmente competente e alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale per i Minorenni di Roma, per l'attivazione del Network, e a tutela delle persone interessate.

Il/La Case Manager si accerta se la donna in situazione di emergenza ha sporto denuncia e se ha referti medici.

- *Donne inserite in struttura d'accoglienza*

In caso di inserimenti in struttura il/la professionista dello Spazio Donna deve procedere con l'individuazione della medesima. È sua cura richiedere la carta dei servizi, verificare e richiedere il tipo di convenzione e il preventivo di spesa, seguendo l'iter amministrativo.

Il/La Case Manager è responsabile del progetto e del completo iter tecnico-amministrativo, dall'apertura alla chiusura e liquidazione del procedimento; verifiche sia di tipo tecnico che amministrativo. Ai fini dell'espletamento delle liquidazioni per le strutture, nelle relazioni mensili deve dare evidenza della conformità al progetto.

- *L'orientamento ad altri servizi e/o l'attivazione d'interventi di rete* nei casi in cui:
 - o emergono dal colloquio d'accoglienza richieste relative ad altri ambiti, quali: la presa in carico clinica per problematiche psichiche e/o di dipendenza; richieste o bisogni attinenti l'area legale. Nei casi di richiesta di area clinica, vengono date indicazioni circa i servizi specialistici territoriali; ove necessario o previsto, tali percorsi vengono attivati con formale richiesta da parte dell'operatrice dello Spazio Donna. Nei casi di richiesta/bisogno di interventi in area legale, vengono date indicazioni circa i servizi specifici per le donne, in regime di gratuito patrocinio (attivabile sempre quando si è vittima di reati penali, in base all'ISEE per i procedimenti civili);
 - o emergono problematiche relative alla sola emergenza abitativa e/o socio-economica. Vengono svolti colloqui congiunti con l'assistente sociale Case Manager, qualora vi sia la necessità di una valutazione integrata, o qualora la situazione richieda un sostegno temporaneo alla donna per il potenziamento delle competenze personali;
 - o appartenenza ad altro territorio. In questi casi vengono fornite indicazioni circa i servizi di riferimento per il proprio territorio, e laddove sia necessario, vengono predisposte note di informazione/aggiornamento ai servizi individuati per la segnalazione del caso, per l'attivazione di interventi mirati, prevedendo un'eventuale collaborazione integrata.
- *Attività informativa e di sensibilizzazione* sulle tematiche relative alla violenza domestica e alla violenza assistita, per la prevenzione e la diffusione di una cultura della non violenza e del rispetto dei diritti e della dignità di donne e minori. L'attività informativa riguarda anche le tematiche relative alla

conciliazione dei tempi di vita familiari e di lavoro. Vengono inoltre fornite informazioni sui servizi di pubblica utilità come i numeri di emergenza nazionali, anche attraverso la distribuzione di materiale informativo.

- *Attivazione del Protection Network.* L'operatrice dello Spazio Donna si occupa di aggiornare periodicamente le informazioni relative alle normative specifiche, ai servizi per le donne e per il contrasto alla violenza domestica e di genere. Periodicamente trasmette al Responsabile dei Servizi Sociali proposte migliorative e di programmazione di iniziative volte al mantenimento e all'ampliamento del Network.

Tutte le informazioni relative alle risorse del territorio, alle strutture di accoglienza/protezione, alla normativa e ai provvedimenti vigenti, vengono raccolte in un Database appositamente strutturato e costantemente aggiornato.

Su incarico del Responsabile dei Servizi Sociali, l'operatrice parteciperà a incontri di rete per la definizione e la valutazione di iniziative territoriali di sensibilizzazione, informazione e formazione.

Lo Spazio Donna e lo Spazio Ascolto Uomini con disagio relazionale possono essere gestiti direttamente dal Servizio Sociale comunale, compatibilmente con la presenza di idonee risorse professionali in servizio, oppure cogestito con soggetti terzi individuati tramite le selezioni previste dalla vigente normativa in materia di appalti di servizi sociali. In quest'ultimo caso potrà essere prevista la co-progettazione Pubblico-Privato non profit, con la definizione delle risorse che l'istituzione e il partner mettono a disposizione.

Art. 7 - Organizzazione

Lo Spazio Donna e lo Spazio di Ascolto Uomini sono istituiti all'interno del Servizio Sociale del Comune di Albano Laziale tra le competenze afferenti l'area della tutela minori e donne.

L'operatore/operatrice ha l'impegno di:

- Aggiornare quotidianamente la scheda riepilogativa degli interventi
- Redigere report giornaliero, sottoposto all'attenzione del Responsabile del Servizio
- Redigere planning previsionali e report delle attività settimanali, mensili e semestrali
- Elaborare note informative al Responsabile del Servizio e note informative/di segnalazione/di aggiornamento per le Autorità Giudiziarie preposte
- Aggiornare il data base
- Elaborare comunicati stampa
- Redigere progetti per lo svolgimento di eventi tematici in collaborazione con l'intera equipe del Servizio Sociale e l'Assessorato alle Politiche Sociali
- Osservare la vigente normativa sulla Privacy (D.Lgs. n. 163/2006), secondo le indicazioni contenute nella lettera di incarico.

CAPO VII - SPAZIO DI ASCOLTO PER UOMINI CON DISAGIO RELAZIONALE

All'interno delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa si indirizza specificamente la

questione dei programmi per maltrattanti invitando gli stati membri a:

- 1) Organizzare interventi e programmi volti a incoraggiare gli autori della violenza ad adottare un comportamento non violento, aiutandoli a diventare consapevoli delle loro azioni ed ad assumersi le loro responsabilità
- 2) Dare la possibilità agli autori di violenza di seguire un programma di trattamento, non come alternativa alla sentenza di condanna, ma come misura aggiuntiva volta a prevenire futura violenza. La partecipazione a tali programmi dovrebbe essere offerta su base volontaria
- 3) Considerare la costituzione di centri di sostegno per uomini violenti specializzati e con approvazione istituzionale, gestiti da ONG in collaborazione con altre risorse disponibili
- 4) Assicurare cooperazione e coordinamento tra programmi di intervento rivolti agli uomini e quelli che lavorano per la tutela e la protezione delle donne.

Lo Spazio di ascolto per Uomini con disagio relazionale è un luogo per gli uomini che agiscono violenza fisica, psicologica, economica o sessuale con le proprie compagne, partner, mogli (o ex-) e si pone in linea con le attuali disposizioni europee ed internazionali, nonché con le Linee guida per lo sviluppo di standard per i programmi che operano con uomini perpetratori di violenza domestica (European Daphne II Project 2006 Work with Perpetrators of Domestic Violence in Europe – WWP).

Il servizio intende fornire ascolto e orientamento a uomini che vivono condizioni di disagio relazionale agendo in maniera violenta, e che intendono cambiare tale atteggiamento.

Obiettivi

Obiettivi prioritari del lavoro con gli uomini sono:

- eliminare la violenza maschile sulle donne attraverso la promozione di programmi di cambiamento rivolti a maltrattanti
- migliorare la sicurezza delle vittime della violenza
- promuovere il cambiamento socioculturale riguardo alle relazioni di genere.

È fondamentale eliminare dal contesto culturale la violenza e ogni altro tipo di abuso all'interno delle relazioni affettive. Per ottenere tale obiettivo, riteniamo che sia fondamentale nell'impostare un lavoro con gli uomini con disagio relazionale, collaborare con i centri antiviolenza e con il Protection Network territoriale, in modo da garantire la sicurezza delle donne/partner vittime di violenza e per assicurare un approccio integrato e olistico alla violenza.

Lo Spazio di ascolto opera stabilendo rapporti di collaborazione con i centri antiviolenza operanti sul territorio, con centri per uomini maltrattanti, con i servizi sociosanitari coinvolti, con l'Autorità giudiziaria, con le Forze dell'Ordine, ecc.

Il Servizio sociale intende orientare gli uomini che sono stati controllanti e/o violenti verso i membri della famiglia e ora vogliono cambiare, a partecipare a gruppi di incontro, all'interno dei quali parlare, condividere informazioni, confrontarsi e sostenersi a vicenda per essere uomini, partner e padri migliori.

Lo scopo di questi gruppi è aiutare gli uomini a cambiare i propri comportamenti,

vivendo in maniera più serena le relazioni con gli altri e a mettere fine alla violenza familiare.

L'operatore dello Spazio di ascolto valuterà attraverso i colloqui la motivazione al cambiamento, l'eventuale presenza di problematiche coesistenti quali alcolismo, tossicodipendenza, disagio psichiatrico, inviando ai servizi specialistici ASL preposti (SERT, CSM), la situazione di rischio e pericolosità, monitorando i comportamenti maltrattanti in collaborazione con le forze di polizia, i centri antiviolenza e il contatto con le partner.

Sarà favorito l'inserimento in gruppi psico-educativi attivi presso servizi territoriali e/o realtà del privato sociale e si collaborerà con gli stessi al follow up dopo il termine del percorso nei gruppi.

Metodologia

L'attività dello spazio per gli uomini con disagio relazionale si basa su una fase di accoglienza, una fase di valutazione e una fase di restituzione/proposta di percorso anche presso enti specialistici.

Quando l'uomo con disagio relazionale chiama o si rivolge allo Spazio di ascolto per la prima volta, l'operatore gli propone:

- Colloqui conoscitivi: almeno n. 2 incontri per la raccolta della storia, la ricostruzione dei comportamenti maltrattanti e la motivazione al cambiamento.
- 1 Colloquio di restituzione e/o di orientamento al percorso di cambiamento
- Successivamente l'operatrice dello Spazio Donna contatta la partner, per valutare la situazione della donna e di eventuali minori presenti e offrirle sostegno.

Durante i colloqui l'operatore fornisce informazioni sul funzionamento del servizio e informazioni rispetto a centri specializzati.

CAPO VIII - INTERVENTI A FAVORE DI MINORI E DONNE E DI NUCLEI MADRE-BAMBINO OSPITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI ACCOGLIENZA

Premessa

Le linee guida dell'ONU sull'accoglienza dei minori fuori dalla famiglia d'origine indicano alcuni aspetti fondamentali di cui tener conto nel processo di inserimento in comunità di un minore:

- Promozione dell'accoglienza familiare e prevenzione dell'allontanamento dall'ambiente familiare, garantendo sostegno alla rete parentale d'origine e promuovendo un processo partecipativo e decisionale
- Principio della necessità, che indica la necessità di adeguare risorse tali da assicurare servizi sociali di sostegno volti ad evitare la separazione dei bambini dalla loro famiglia
- Principio di appropriatezza, che indica la necessità di assicurare che – laddove l'inserimento in comunità sia opportuno per tutelare il superiore interesse del minore – l'accoglienza scelta e il periodo definito di tale accoglienza siano appropriati ed in ogni caso promuovano la stabilità e la permanenza.

Talvolta si rende tuttavia necessario intervenire attraverso l'inserimento in comunità di nuclei madre-bambino, nelle situazioni in cui sia opportuno supportare la madre, in momenti di particolare fragilità, nel contempo garantendo al minore la continuità della

relazione con la figura di accudimento e di riferimento affettivo.

Il Comune di Albano Laziale, attraverso l'assunzione del Protocollo „Protection Network per l'adozione di interventi coordinati di prevenzione e intervento nei casi di maltrattamento e abuso all'infanzia”, ha promosso la creazione di una rete territoriale per la prevenzione e gli interventi nei casi di abuso e maltrattamento nei confronti dei minori. La progettualità relativa all'inserimento in struttura di minori e di nuclei madre-bambino deve quindi avvenire tenendo conto delle normative in materia e del suddetto Protocollo.

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento intende stabilire le procedure e i criteri di individuazione ed inserimento nelle strutture di accoglienza per minori e per nuclei madre-bambino, definendo le funzioni e i compiti dei Servizi Sociali del Comune di Albano Laziale, in coerenza con gli indirizzi e la normativa di settore nazionale e regionale, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, non discrezionalità e universalità, tenendo conto della valutazione dei rischi e del monitoraggio costante sull'andamento del progetto nell'interesse superiore del minore.

Art. 2 - Finalità e obiettivi dell'inserimento in strutture di accoglienza

1. La finalità dell'inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

2. Gli obiettivi dell'inserimento nella comunità di accoglienza sono:

- a) garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura
- b) recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella famiglia stessa o in altro contesto familiare. Laddove non fosse possibile, si intende favorire e accompagnare il minore nel percorso di conoscenza e inserimento in una famiglia affidataria o adottiva o verso l'autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque il percorso di rielaborazione della propria esperienza familiare.

Art. 3 - Definizione strutture di accoglienza residenziale

I servizi di accoglienza residenziale sono finalizzati alla cura, protezione e tutela dei minori temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare, da utilizzare prevalentemente a fini riparativi in situazioni di rischio o danno evolutivo che la famiglia di origine non riesce a fronteggiare e quando non è possibile affidare il minore, anche temporaneamente, a famiglie resesi disponibili (art. 2, comma 2, L. 149/01).

Le strutture residenziali di accoglienza per minori temporaneamente allontanati dalla famiglia di origine e per i nuclei madre-bambino sono quelle previste e disciplinate dalla normativa regionale:

- a) *casa-famiglia*, rientrante nelle strutture di tipo familiare. Destinata ad accogliere minori, anche di sesso ed età diversi e disabili, è caratterizzata dalla presenza di operatori quali figure parentali
- b) *gruppo appartamento*, rientrante nelle strutture a carattere comunitario destinate ad accogliere fino a un massimo di otto minori, anche di sesso ed età diversi e disabili, prevalentemente adolescenti, sottoposti a misure dell'Autorità giudiziaria, con

problematiche la cui complessità richiede un'azione specifica di sostegno e di recupero, finalizzata anche all'inserimento o al reinserimento scolastico, organizzato in maniera da prevedere l'attiva partecipazione degli ospiti alla gestione del servizio

- c) *comunità educativa di pronta accoglienza*, rientrante nelle strutture a carattere comunitario, caratterizzata dalla continua disponibilità e temporaneità dell'accoglienza di un piccolo gruppo di minori, massimo dieci, con un gruppo di educatori che a turno assumono la funzione di adulto di riferimento
- d) *comunità terapeutica per minori con disturbo psicopatologico* inseriti su richiesta della ASL competente e per la quale si preveda la compartecipazione al costo da parte del comune di residenza
- e) *casa famiglia, comunità alloggio o comunità di pronta accoglienza*, destinate a offrire ospitalità e appoggio a donne, anche con figli minori, che siano gestanti o madri in situazione di disagio psico-sociale anche al fine di tutelare il figlio concepito e la maternità o donne vittime di violenza fisica o psicologica o vittime di tratta e sfruttamento sessuale, per le quali si renda necessario il distacco dal luogo in cui è avvenuta la violenza e l'inserimento in una comunità.

Le predette strutture, situate sia nella regione Lazio che in altre regioni italiane e individuate in base allo specifico progetto a tutela del minore o del nucleo madre-figlio, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale e nazionale.

Art. 4 - Destinatari

I possibili destinatari dell'assistenza in strutture residenziali di accoglienza sono:

- Minori residenti nel territorio comunale che si trovino in grave situazione di disagio psicofisico e/o relazionale, le cui famiglie presentino gravi carenze nell'esercizio delle funzioni genitoriali sul piano educativo, socio-relazionale, affettivo e materiale, per i quali l'Autorità giudiziaria abbia disposto una separazione temporanea dalla famiglia di origine
- Minori residenti nel territorio comunale che vivono in condizioni di grave rischio psicofisico e/o relazionale e qualora a fronte di un progetto personalizzato o del verificarsi di una situazione di emergenza, sia necessario, in accordo con la famiglia, una separazione temporanea dalla stessa con inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali
- Minori stranieri non accompagnati che si trovino sul territorio comunale, privi della presenza e del sostegno della propria famiglia d'origine e/o di altra famiglia in grado di prendersene cura, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale in materia
- Minori residenti nel territorio comunale orfani, privi di parenti in condizione di fornire loro adeguata assistenza e per i quali non sia stato possibile procedere all'inserimento presso nuclei familiari nelle forme previste dalle leggi 184/1983 e 149/2001
- Minori residenti nel territorio comunale per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per i quali non sia possibile attivare interventi alternativi
- Minori con gravi disabilità psico-fisiche, patologie psichiatriche o gravi disturbi comportamentali, il cui nucleo familiare non sia in grado - per gravi ed accertati motivi - di fornire adeguata assistenza. In questi casi è prevista la formulazione di

- un progetto congiunto con i servizi ASL e la ripartizione delle spese di inserimento secondo le vigenti norme sulle attività sociosanitarie
- Minori vittime di abuso sessuale
 - Minori inseriti in fase adolescenziale per i quali si renda necessaria la prosecuzione del collocamento anche oltre la maggiore età per realizzare un progetto di semiautonomia fino al ventunesimo anno di età su dispositivo dell'Autorità giudiziaria. In tal caso la permanenza è rapportata alla realizzazione di un progetto personalizzato da realizzarsi entro dei tempi definiti e con la disponibilità dell'ente o degli enti istituzionalmente competenti ad assumere il relativo onere finanziario
 - Nuclei madre-bambino residenti nel territorio comunale che stanno attraversando un periodo di difficoltà nei rapporti interni alla famiglia o di forte precarietà per carenza di risorse materiali (economiche, abitative e lavorative) associate a carenza di reti sociali significative. La finalità è quella di proteggere e sostenere in massimo grado la relazione madre-figlio, scongiurando per quanto possibile soluzioni che comportino la separazione del nucleo e, contemporaneamente, attivare in luogo protetto un percorso di recupero/acquisizione dell'autonomia da parte della madre.

Art. 5 – L'inserimento in struttura di accoglienza

L'inserimento temporaneo di minori in strutture di accoglienza è disposto:

1. dall'Autorità giudiziaria minorile ai sensi degli artt. 330 – 333 e seguenti del c.c., quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa vigente
2. ai sensi dell'art.403 c.c., per i casi di estrema urgenza e di abbandono o grave pregiudizio per il minore dal Servizio sociale o
3. su richiesta dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale.

Tale inserimento viene effettuato contestualmente alla sottoscrizione dell'allegato Schema di convenzione (Allegato I).

1. Inserimento temporaneo di minori in strutture di accoglienza su disposizione dell'Autorità giudiziaria minorile

La procedura di inserimento di minori in strutture residenziali è di norma attivata a seguito di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

A seguito della ricezione del decreto dell'Autorità giudiziaria, l'equipe del Servizio sociale di tutela minorile procede a:

1. ricercare strutture di accoglienza residenziale idonee al caso specifico, tenendo conto di eventuali disposizioni contenute nel decreto dell'Autorità giudiziaria (quali la vicinanza/distanza dalla famiglia d'origine, le caratteristiche fondamentali in base al progetto individuale, la disponibilità all'accoglienza immediata). L'equipe, tramite la mappatura a disposizione del Servizio e altri canali disponibili, provvede ove possibile a richiedere ad almeno tre strutture di accoglienza formale comunicazione di disponibilità all'accoglienza, con indicazione dell'importo della retta diaria e trasmissione della carta dei servizi
2. effettuare una valutazione delle strutture che hanno dichiarato la disponibilità all'accoglienza immediata, tenendo conto delle caratteristiche della struttura, dei servizi offerti e dell'importo della retta diaria, al fine di garantire la costruzione di un coerente progetto di intervento attraverso l'inserimento a tutela del minore. A

- tale riguardo l'equipe utilizzerà lo schema di valutazione della struttura (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
3. individuare la struttura maggiormente adeguata ad accogliere il minore in base alla tipologia di decreto e alle relative prescrizioni, alle caratteristiche del bambino e alle linee progettuali da seguire a sua tutela
 4. trasmettere alla struttura individuata una comunicazione formale di approvazione dell'inserimento del minore, indicante la data di ingresso e la trasmissione dello schema di convenzione stabilita dal Comune di Albano Laziale, visionata e sottoscritta per accettazione dal Responsabile della struttura
 5. elaborare un documento amministrativo interno, a firma del Responsabile del procedimento amministrativo e del Case Manager, con il quale si richiede l'impegno di spesa per l'accoglienza del minore nella struttura individuata, nel quale vengano indicati: la data di inserimento, la durata (ove sia possibile prevederla), l'importo della retta diaria, allegando altresì per presa visione la comunicazione della struttura di accoglienza con allegata la carta dei servizi e l'Allegato A debitamente compilato.
 6. A seguito del collocamento del minore presso la struttura di accoglienza si elabora un progetto mirato a tutela dello stesso, attraverso il coinvolgimento di altri servizi del Network, che hanno in carico il minore e/o il suo nucleo familiare, e il Responsabile - o suo delegato - della struttura di accoglienza.
 7. Il Case Manager del Servizio Sociale di tutela minori redige inoltre, di concerto con il Referente della struttura, il Piano Educativo Individualizzato (PEI), con l'obiettivo di realizzare un approfondito monitoraggio del percorso del minore e, nel contempo, di garantire a tutti gli operatori coinvolti opportunità di riflessione, di integrazione delle professionalità impegnate e di formulazione di nuove proposte socio-educative necessarie all'avanzamento del progetto mirato. Il PEI è il documento in cui vengono descritti gli interventi integrati predisposti a favore del/della bambino/a inserito/a in una struttura di accoglienza residenziale e finalizzati ad accompagnare, tutelare e sostenere il/la minore nelle diverse fasi del progetto.
 8. Il PEI va verificato e aggiornato ogni qualvolta sia necessario ridefinire obiettivi e interventi.

2 - Inserimento temporaneo di minori in strutture di accoglienza ai sensi dell'ex art. 403 c.c. per i casi di estrema urgenza e di abbandono o grave pregiudizio per il minore

L'inserimento in ambiente protetto in applicazione dell'ex art. 403 c.c., in caso di accertata condizione di assoluta urgenza e di grave rischio per il minore, potrà essere mantenuto per tempi brevissimi, ossia strettamente necessari affinché il provvedimento sia ratificato dall'Autorità giudiziaria minorile. A seguito di ratifica del provvedimento, l'equipe del Servizio sociale provvederà a ridefinire il progetto in ottemperanza a quanto disposto dalla competente Autorità giudiziaria.

Rispetto all'efficacia dello strumento ex art. 403 c.c., non c'è un limite temporale oltre il quale, nel silenzio dell'Autorità giudiziaria, il suo potere decade. L'equipe, in caso di sussistenza degli elementi che hanno condotto al collocamento in emergenza del minore, provvede a valutare ed elaborare il più idoneo progetto nel prioritario interesse del minore. A riguardo, in assenza di dispositivo dell'Autorità giudiziaria, si seguono le

indicazioni contenute nell'art.5, comma 1 del presente Regolamento.

3 - Inserimento temporaneo di minori in strutture di accoglienza su richiesta dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale

L'art.147 c.c. stabilisce: *“Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”*. Tali doveri sono estesi anche ai genitori non sposati, ai sensi dell'art. 261c.c.: *“Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi”*.

Anche nel caso di genitori separati (prima sposati o conviventi), il nuovo art. 155 c.c. comma 4, introdotto con legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito.

Il dovere al mantenimento dei figli resta valido persino per i genitori dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale, così come stabilito da alcune sentenze della Corte di Cassazione (ad es. sentenza n. 16559/2007 e sentenza n. 43288/2009).

L'obbligo al mantenimento si concretizza in un contributo mensile da versare all'Ente per la copertura parziale delle spese da esso sostenute per la retta della struttura ospitante, comprensiva di vitto, alloggio, interventi educativi professionali, soggiorni, attività ricreative e di supporto per il minore, ecc. Inoltre il genitore deve continuare a provvedere ad altre spese per il minore, relative all'abbigliamento, al suo mantenimento durante i periodici rientri a casa (qualora previsti), alle spese sanitarie e scolastiche.

L'equipe, all'atto della presentazione della proposta di inserimento del minore in struttura residenziale, deve avere esperito tutti i tentativi per attuare le altre tipologie d'intervento di sostegno.

In particolare, in mancanza di un provvedimento di allontanamento emanato dalla competente Autorità giudiziaria o pubblica, è indispensabile che il Case Manager:

- 1) acquisisca formale consenso degli esercenti la responsabilità parentale all'inserimento del minore in struttura
- 2) acquisisca l'eventuale impegno degli esercenti la responsabilità parentale a contribuire al pagamento della retta determinata dalla struttura di accoglienza e ad eventuali spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, educative, sportive, ecc.)
- 3) acquisisca l'impegno degli esercenti la responsabilità genitoriale a utilizzare per l'integrazione della retta le somme percepite o che verranno successivamente percepite per conto del minore a qualsiasi titolo (emolumenti, pensioni e/o assegni di invalidità, rendite vitalizie, rendite, eredità, rendite INAIL, ecc.) e/o i relativi arretrati, ovvero a versare tali somme a titolo di rimborso per quanto anticipato dal Comune di Albano Laziale per il pagamento della retta di inserimento nella struttura, nel limite in cui dette risorse aggiuntive lo consentano
- 4) provveda a sentire il minore, come previsto dalla vigente normativa
- 5) rediga una relazione, a cui allegare eventuali relazioni di altri servizi, che attesti gli interventi di sostegno e di aiuto attivati in favore del nucleo che tuttavia non hanno comportato un cambiamento della situazione nell'interesse del minore dalla quale si evinca quindi la necessità di procedere ad un collocamento in struttura del minore. In ogni caso, in mancanza di un provvedimento di allontanamento da parte dell'Autorità giudiziaria, l'inserimento in una struttura di accoglienza deve tener conto della disponibilità di bilancio del Comune di residenza a coprire la parte residuale non

sostenuta dalla famiglia. La procedura da seguire per l'inserimento del minore in struttura, anche in assenza di un dispositivo dell'Autorità giudiziaria, è quella prevista dall'art. 5 comma 1 del presente regolamento e comporta la compilazione dei medesimi documenti

- 6) a seguito dell'inserimento, il Case Manager provvede alla stesura di relazioni periodiche di aggiornamento e all'invio congiunto all'Autorità giudiziaria di tutte le relazioni dei servizi istituzionalmente competenti
- 7) il Responsabile del Servizio provvede all'impegno di spesa e agli atti amministrativi contabili relativi all'inserimento del minore in struttura come previsto nella proposta d'intervento del Case Manager.

I genitori vengono informati degli obblighi posti a loro carico in forma scritta e con gli stessi viene sottoscritto un contratto nel quale si impegnano a pagare la quota parte spettante della retta.

La quota di compartecipazione al costo mensile della struttura da versare all'Ente viene determinata annualmente con delibera della Giunta Comunale in base alle soglie ISEE del nucleo familiare in corso di validità.

Art. 6 - Recupero dei crediti

In caso di mancata sottoscrizione degli impegni di cui all'art. 5, comma 3 o di inottemperanza al medesimo da parte di uno o più soggetti civilmente obbligati, laddove ne ricorrano i presupposti, questi verranno segnalati alla competente Autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione delle misure di protezione e di mantenimento previste dalla normativa nazionale e/o avvio di idonee procedure di rivalsa e/o recupero.

Il rifiuto della famiglia alla contribuzione, ove vi siano le condizioni per garantirla, può costituire sintomo di abbandono e giustificare una segnalazione al Tribunale per i Minorenni per mancata assistenza materiale del figlio/a.

Art. 7 - Funzioni e compiti dei servizi e dei soggetti coinvolti

A. I compiti dei servizi istituzionalmente competenti sono:

- a) elaborazione, predisposizione e attuazione del progetto personalizzato del minore.
Il progetto va definito e attuato in collaborazione tra tutti servizi territoriali coinvolti sul singolo caso
- b) realizzazione, a fronte della decisione assunta all'interno del progetto personalizzato, di separare temporaneamente il minore dalla famiglia e di inserirlo in strutture residenziali o semi-residenziali
- c) predisposizione di un progetto di aiuto e sostegno alla famiglia di origine affinché si creino le condizioni che favoriscono il miglior livello possibile di riunificazione familiare. È anche compito dei servizi istituzionalmente competenti assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia d'origine
- d) informazione e aggiornamento della famiglia d'origine circa le finalità generali dell'inserimento in struttura, il funzionamento e la conoscenza della struttura individuata
- e) vigilanza sul percorso di crescita del minore, sul mantenimento dei rapporti fra il minore e la famiglia, condividendo tra i servizi le informazioni acquisite necessarie a ciascuno per l'espletamento dei propri compiti di cura
- f) predisposizione e realizzazione dell'inserimento in struttura residenziale o

- semiresidenziale tenendo conto delle disponibilità di bilancio
- g) individuazione della comunità di accoglienza più idonea alle esigenze del minore e agli obiettivi del progetto personalizzato
 - h) mantenimento della continuità di dialogo e di relazione con la struttura di accoglienza, attraverso la definizione e la gestione dei modi e dei tempi della collaborazione progettuale
 - i) monitoraggio periodico dell'inserimento in struttura di accoglienza, per quanto riguarda i tempi e i modi del raggiungimento degli obiettivi previsti e della riunificazione familiare, con particolare attenzione all'aggiornamento del progetto personalizzato nel caso in cui l'inserimento in struttura proseguirà oltre i tempi preventivati
 - j) stesura e invio all'Autorità giudiziaria delle relazioni di aggiornamento sulla situazione.

B. I compiti delle strutture residenziali o semi-residenziali sono:

- a) predisposizione del Progetto Educativo Individuale in collaborazione con i servizi coinvolti e in accordo con quanto stabilito dal progetto personalizzato nel rispetto delle indicazioni fornite dalla competente Autorità giudiziaria
- b) continuità di dialogo con i servizi parte del Network istituzionalmente competenti, nella definizione e gestione dei modi e dei tempi della collaborazione progettuale
- c) messa a punto di specifiche strategie e modalità d'accoglienza e cura del minore in tutte le diverse fasi del progetto personalizzato di inserimento in struttura, compresa la conclusione dell'esperienza
- d) mantenimento, in collaborazione con i servizi del Network istituzionalmente competenti, laddove possibile, delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto delle prescrizioni dell'Autorità giudiziaria
- e) assolvimento e mantenimento degli ordinari rapporti con le istituzioni scolastiche, sanitarie e giudiziarie, in collaborazione con i servizi istituzionalmente competenti, nel rispetto dei diversi ruoli e compiti. Qualora siano necessari interventi di tipo sanitario o altro che esulano dalle necessità di cura abituale (es. spese odontoiatriche, acquisto di lenti correttive, spese educative aggiuntive, ecc.), la struttura dovrà concordare preventivamente tali costi con il Servizio sociale, i genitori del minore o chi ne esercita la tutela
- f) cura dell'accesso e dei rapporti dei minori accolti con le risorse del territorio per istruzione e per inserimento lavorativo, nel rispetto delle diverse appartenenze, ideali e valori del minore e della sua famiglia di origine
- g) comunicazione al Servizio sociale e, in caso di compartecipazione al costo alla ASL, della retta diaria e delle eventuali variazioni della stessa, rispettando i tempi del relativo iter amministrativo
- h) trasmissione al Servizio sociale di relazione di aggiornamento sull'andamento del progetto con cadenza bimestrale.

Art. 8 - Compiti della famiglia o dell'esercente la responsabilità genitoriale o del tutore

La famiglia di origine/l'esercente responsabilità genitoriale/il tutore è tenuto a:

- favorire, anche in collaborazione con gli operatori del Servizio Sociale e con gli operatori della struttura di accoglienza residenziale, la concreta possibilità del

- rientro del minore in famiglia, attenendosi alle prescrizioni ricevute
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore, previamente concordati con gli operatori della struttura di accoglienza residenziale, in base al progetto sul minore e nel rispetto delle sue esigenze delle eventuali prescrizioni dell'Autorità giudiziaria minorile
- contribuire, sulla base delle proprie condizioni economiche, alle spese relative al minore sostenute dall'Amministrazione Comunale ai sensi della normativa vigente
- condividere e partecipare al Progetto Educativo
- nelle ipotesi in cui l'affidamento a strutture di accoglienza residenziale abbia finalità riparative e tutelari, i genitori devono partecipare attivamente al percorso di valutazione della recuperabilità della funzione genitoriale.

Standard

Non si prevedono standard perché l'intervento è immediato.

Si prevedono le seguenti procedure per l'individuazione della struttura in cui collocare il minore:

- Individuazione delle strutture accreditate attraverso la mappatura aggiornata
- Contatti con Centro Orientamento Provinciale
- Contatti con strutture

Se coinvolti servizi specialistici ASL (UONPI), la ricerca viene effettuata in collaborazione con essi: in caso necessiti struttura sanitaria (comunità terapeutica per adolescenti) è in carico al servizio specialistico la ricerca, la richiesta e la scelta della struttura. La retta viene così suddivisa: 70% a carico della ASL, 30% a carico del Comune.

In caso di struttura socio-riabilitativa, la ricerca è in carico al Servizio sociale comunale. Per la scelta si tiene conto:

- ✓ Del luogo dove è allocata
- ✓ Tipologia
- ✓ Costo.

Art. 9 Collocamento in struttura di donne vittime di violenza

Nelle situazioni di emergenza in cui si prevede l'allontanamento della donna e/o dei suoi figli minori si segue la seguente procedura:

- *Allontanamento della donna*: nel caso di allontanamento in emergenza, il/la Case Manager:

- Provvede a individuare un'adeguata struttura di protezione;
- Predispose le note comunicative da inviare alle Forze dell'Ordine e alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale Ordinario territorialmente competenti, per l'attivazione del Network e per allertare le autorità preposte rispetto alla situazione di pericolo della donna.

Il/la Case Manager inoltre, accerta se la donna in situazione di emergenza ha sporto denuncia e se ha referti medici.

- *Allontanamento della donna con figli*: nel caso di allontanamento di donne con figli minori, il/la Case Manager:

- Provvede a individuare un'adeguata struttura d'accoglienza/protezione

- Predisporre le note comunicative da inviare alle Forze dell'Ordine, alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale Ordinario territorialmente competente e alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale per i Minorenni di Roma, per l'attivazione del Network, e a tutela delle persone interessate.

Il/La Case Manager si accerta se la donna in situazione di emergenza ha sporto denuncia e se ha referti medici.

- Donne inserite in struttura d'accoglienza

In caso di inserimenti in struttura il/la professionista dello Spazio Donna deve procedere con l'individuazione della medesima. È sua cura richiedere la carta dei servizi, verificare e richiedere il tipo di convenzione e il preventivo di spesa, seguendo l'iter amministrativo.

Compiti del Case Manager

Il/la Case Manager è responsabile del progetto e del completo iter tecnico-amministrativo, dall'apertura alla chiusura e liquidazione del procedimento e delle verifiche sia di tipo tecnico che amministrativo.

Ai fini dell'espletamento delle liquidazioni per le strutture, nelle relazioni mensili deve dare evidenza della conformità al progetto.

CAPO IX – VOUCHER SOCIALI PER INIZIATIVE DESTINATE A MINORI DURANTE IL PERIODO ESTIVO

Art. 1 – Oggetto

I voucher sociali per iniziative destinate a minori durante il periodo estivo, si sostanzia nell'erogazione di un contributo -voucher- a rimborso delle spese sostenute dai nuclei familiari per la frequenza dei minori ad attività ricreative durante il periodo estivo di chiusura degli Istituti Scolastici.

Art. 2 – Finalità

L'intervento ha la finalità di fornire un sostegno reale e concreto ai nuclei familiari che, trovandosi in uno stato di oggettiva difficoltà, derivante dal reddito e dal rendere compatibili esigenze lavorative con i vincoli di carattere familiare, necessitano di disporre di servizi di natura assistenziale senza doverne sostenere totalmente la relativa spesa.

Le soglie ISEE, l'applicazione e l'importo massimo del voucher saranno annualmente stabiliti con Deliberazione di Giunta Comunale e compatibilmente con la disponibilità di bilancio.

Art 3 - Destinatari

Sono destinatari dell'intervento le famiglie residenti nel Comune di Albano Laziale e in possesso dei requisiti previsti nell'apposito Bando Pubblico che verrà annualmente pubblicato.

Art. 4 – Procedura

Per l'accesso al beneficio di cui al presente Capo verrà pubblicato un apposito Avviso pubblico, che dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- l'indicazione della struttura procedente, del responsabile del procedimento, dei recapiti postali, telefonici e di posta elettronica certificata ai quali gli interessati possono rivolgersi
- le specifiche finalità che l'amministrazione intende perseguire attraverso l'erogazione dei voucher
- la modulistica necessaria ai fini della presentazione delle domande, della prosecuzione e definizione dell'iter procedimentale
- i termini e le modalità di presentazione delle domande
- i tempi, i criteri e le modalità di valutazione delle domande
- i termini e le modalità di rendicontazione
- le forme di pubblicità
- le modalità e i termini per la presentazione di eventuali ricorsi avverso i provvedimenti definitivi di assegnazione dei voucher
- tutti gli elementi utili a garantire la trasparenza.

CAPO X - SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE COMUNALE MINORI E FAMIGLIE

Art. 1 - Descrizione e articolazione

Il Servizio Educativo Domiciliare Minori e Famiglie ha come finalità principale la salvaguardia dello sviluppo armonico e completo della personalità del minore, mirando all'evoluzione del nucleo familiare in difficoltà e al raggiungimento di un'adeguata autonomia dei genitori nel compito educativo verso i figli. Il servizio domiciliare minori consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da un'équipe multidisciplinare nei confronti di minori e del loro nucleo familiare. L'affiancamento educativo avviene nel contesto naturale di vita del minore: all'interno della casa e in altri luoghi ritenuti idonei come spazi ricreativi ed educativi nel contesto territoriale in cui il nucleo familiare vive.

Art. 2 - Obiettivi dell'intervento

- ✓ Fornire uno sviluppo equilibrato del minore attraverso interventi di sostegno educativo e relazionale atti a facilitare l'apprendimento, l'autonomia, il potenziamento dell'autostima
- ✓ Consentire la permanenza del minore in famiglia favorendo condizioni di vita idonee a prevenire e rimuovere le situazioni di rischio dello stato di salute psico-fisico
- ✓ Individuare interventi concreti al domicilio del minore, atti a favorire il miglioramento della qualità di vita del minore e della sua famiglia nel suo complesso

- ✓ Mantenere il sostegno e la ricostruzione della rete delle relazioni familiari e sociali onde evitare l'isolamento e l'emarginazione del nucleo familiare
- ✓ Promuovere azione di prevenzione dell'aggravamento della situazione
- ✓ Sostenere il nucleo familiare temporaneamente in difficoltà o temporaneamente impossibilitato ad offrire assistenza e supporti adeguati nei confronti del/i minore/i, favorendo la sua permanenza all'interno del nucleo stesso
- ✓ Accompagnare le famiglie affidatarie attraverso un sostegno educativo nella fase iniziale del percorso di affidamento del minore o in determinate fasi critiche dello stesso
- ✓ Accompagnamento individualizzato dell'adolescente in difficoltà con la finalità di facilitare la realizzazione di un piano personalizzato di autonomia, anche attraverso il progetto scolastico e/o lavorativo.

Art. 3 - Settori di intervento

L'intervento di assistenza domiciliare può essere impiegato per una serie molteplice di settori di intervento:

- Intervento educativo presso il domicilio del nucleo familiare
- Osservazione educativa nel contesto familiare e territoriale del minore
- Interventi di accompagnamento per percorsi di affido familiare
- Interventi di accompagnamento all'inserimento in comunità o al rientro in famiglia di minori
- Interventi di tutoraggio per adolescenti tra i 15 e i 18 anni o per casi con prosieguo amministrativo (18-21 anni).

Art. 4 - Destinatari

Il Servizio Educativo Domiciliare Minori e Famiglie è rivolto a tutti i minori, di età compresa tra 0 – 18 anni (fino ai 21 anni nei casi di minori con proseguo amministrativo), residenti nel Comune di Albano Laziale, che vivono particolari situazioni di fragilità sul piano educativo e relazionale descritte all'art.1.

Art. 5 - Modalità di accesso al servizio

L'accesso alle tipologie di intervento educativo domiciliare per minori e famiglie avviene a seguito di valutazione effettuata da parte dell'équipe che ha in carico il minore stesso oppure in caso di decreto di tutela specifico dell'Autorità giudiziaria minorile.

Per l'accesso agli interventi sono soggette a valutazione segnalazioni da parte dei servizi specialistici che hanno in carico l'utente con un progetto definito.

Si valuta l'attivazione del Servizio Educativo Domiciliare comunale alternativamente:

- nei casi dei minori esclusi dalla graduatoria distrettuale per mancanza di certificazione del TSRMEE della ASL
- nei casi in cui l'intervento sia ritenuto preventivo di aggravamenti delle condizioni del minore e/o del nucleo familiare.

Il Servizio Educativo Domiciliare è erogato gratuitamente nei casi in cui l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare sia pari o inferiore alla soglia di accesso gratuito determinata annualmente dalla Giunta Comunale.

Il nucleo familiare il cui l'I.S.E.E. è superiore alla soglia di accesso gratuito rapportata, accede in forma agevolata al Servizio, ovvero corrispondendo una contribuzione al costo

della prestazione determinata annualmente dalla Giunta Comunale previo parere del Responsabile dei Servizi Sociali.

In base alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 220 del 30.12.2015, il Servizio Educativo Domiciliare comunale erogato dall'ASP Albaservizi nel territorio comunale è gratuito.

In caso di erogazione del servizio da parte di altro Ente gestore e fuori dal territorio comunale, è prevista una compartecipazione da parte dell'utenza per la parte eccedente la quota fissata per il Servizio Educativo Domiciliare Comunale erogato dall'ASP Albaservizi di Albano Laziale.

Art. 6 - Valutazione del bisogno

L'équipe del Servizio sociale per la tutela dei minori:

1. usa gli strumenti di valutazione e di approfondimento tecnico propri del Servizio sociale per stabilire se attivare gli interventi educativi per il minore e la sua famiglia e li riassume in una Scheda di Valutazione del bisogno assistenziale (Allegato L)
2. successivamente definisce il Piano Educativo Individuale (P.E.I.) e i relativi costi.
3. il P.E.I. viene poi sottoposto all'approvazione del Responsabile del servizio, che stabilisce i tempi di avvio degli interventi educativi progettati
4. qualora non vi fossero risorse disponibili per realizzare gli interventi nell'immediato, viene creata una lista d'attesa.

Art. 7 - Attivazione degli interventi

Il Servizio sociale per la tutela dei minori e adolescenti attiva gli interventi in tre fasi:

1. prende in carico la situazione del minore e valuta il suo caso sulla base degli indicatori contenuti nella Scheda di valutazione;
2. definisce il P.E.I. dopo un approfondimento con i suoi familiari o con le altre figure che ne hanno la tutela. Nel dettaglio stabilisce:
 - gli obiettivi
 - il tipo di attività
 - il luogo in cui si svolgono
 - i tempi di realizzazione degli interventi
 - i servizi specialistici in essere o da attivare in favore del minore e del suo nucleo familiare
 - le risorse familiari, del privato sociale e della comunità disponibili e individuate per la realizzazione di un intervento di sostegno al minore e al suo nucleo familiare, nella logica del welfare community
 - i tempi e le modalità per verificare l'efficacia del progetto e un'eventuale rimodulazione.

Nel caso in cui cambino gli obiettivi, anche il P.E.I. deve essere rivisto e condiviso.

3. presenta insieme al Coordinatore dell'ente gestore del servizio, l'educatore alla famiglia, con cui condivide e fa firmare il P.E.I. con gli obiettivi e gli obblighi reciproci.

Gli interventi vengono svolti in orario diurno extrascolastico, da lunedì a sabato, oppure in orario scolastico per accompagnare l'inserimento nel gruppo classe del minore con difficoltà relazionali. La quantità di ore è definita nel P.E.I., in accordo con il Coordinatore dell'organismo erogatore.

Per particolari esigenze organizzative, sia temporanee che definitive, il servizio può essere svolto anche in orari diversi.

Art. 8 - Durata del P.E.I., sospensione, cessazione, modifica degli interventi

La scadenza del Progetto Educativo Individualizzato deve essere valutata sulla base degli obiettivi da raggiungere e delle risorse finanziarie disponibili.

Il servizio può essere sospeso o può cessare se:

- i familiari del minore fanno una richiesta scritta
- il minore e/o la famiglia non rispettano il P.E.I. o gli impegni condivisi
- vengono meno le condizioni per realizzare gli interventi educativi o per portarli a termine
- qualora siano raggiunti gli obiettivi.

In casi particolari, l'équipe può aumentare o diminuire il monte ore settimanale degli interventi, se le risorse finanziarie lo consentono e comunque previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Sociale.

Dopo aver accertato l'idoneità della richiesta, il Coordinatore del Servizio cura l'abbinamento e la presentazione dell'operatore individuato al Servizio Sociale e alla famiglia, per la definizione dell'accordo educativo. Il Responsabile del Procedimento Amministrativo, designato dal Responsabile dei Servizi Sociali, cura e monitora l'eventuale lista d'attesa con attribuzione di precedenza agli interventi prescritti dall'Autorità giudiziariae alle situazioni familiari che hanno carattere di urgenza per la tutela dei minori coinvolti.

Art. 9 - Lista di attesa

Qualora il Servizio Sociale non sia in grado di far fronte alle domande pervenute e ritenute ammissibili, viene redatto l'elenco di cui all'art. 5.

Art. 10 - Metodologia d'intervento

Nel corso dell'intervento sono previsti:

- ✓ Incontri di verifica mensili tra il Case Manager e l'Operatore
- ✓ Incontri di verifica trimestrale anche alla presenza del Coordinatore del servizio e della famiglia
- ✓ Al termine del periodo di osservazione l'Operatore elabora il Progetto Educativo Individualizzato e ogni tre mesi consegna al Servizio Sociale relazioni di aggiornamento circa l'andamento dell'intervento, salvo casi di emergenze relative alla tutela del minore e/o modifiche della situazione del minore e/o del nucleo familiare che richiedono una rivisitazione del PEI
- ✓ La fase conclusiva sarà curata dall'équipe composta dal Case Manager, dal Coordinatore del servizio e dall'Operatore, in accordo con il Coordinatore stesso e con la famiglia
- ✓ Il Responsabile del Servizio Sociale viene tempestivamente informato da parte del Case Manager in merito alla conclusione dell'intervento

- ✓ In seguito alla chiusura dell'intervento, l'Operatore elabora una relazione finale indicante gli obiettivi raggiunti, che il Coordinatore trasmette al Servizio Sociale entro 15 giorni dalla chiusura dell'intervento.

Art. 11 - Organizzazione del servizio

- ✓ Il Servizio sociale è titolare e responsabile dell'organizzazione del servizio ADM, ne monitora l'attività attraverso incontri periodici con il Coordinatore e la raccolta dei dati aggiornati relativa ai minori in carico e alla durata media degli interventi
- ✓ Al Servizio Sociale compete la valutazione della richiesta di attivazione dell'intervento di ADM, che si basa su un progetto educativo personalizzato, eventualmente anche in raccordo con altre agenzie presenti sul territorio (es. scuole, ASL, ecc.) e sulle risorse di bilancio presenti
- ✓ il Servizio Sociale comunale è responsabile del caso e, insieme agli altri servizi specialistici coinvolti, garantisce l'organicità degli interventi, sulla base del progetto concordato
- ✓ l'intervento di ADM prevede una presenza della figura educativa presso il domicilio del minore con un numero di ore settimanali definite in base a valutazione del caso da parte del Case Manager e delle ore disponibili
- ✓ Il Coordinatore dell'organismo incaricato ha l'obbligo:
 - Di svolgere visite domiciliari congiunte insieme all'Assistente Sociale del Servizio sociale di tutela
 - Predisporre il prospetto riepilogativo dei casi attivati, contenente il numero di ore, eventuali variazioni di progetto, costi, operatore referente per ogni progetto, da inoltrarsi al Responsabile dei Servizi Sociali
 - Gli operatori che prestano il servizio, devono essere in possesso dei seguenti titoli di studio ed esperienza:
 - dell'attestato regionale di assistente di base e/o di assistente domiciliare e dei servizi tutelari o di tecnico dei servizi sociali, con esperienza almeno biennale in servizi educativi e/o attestati di frequenza di corsi di formazione e aggiornamento nel settore specifico;
 - della laurea in scienze dell'educazione e della formazione o in psicologia, con esperienza di almeno un anno in servizi educativi per minori e adolescenti.

Art. 12 - Diritti e doveri dell'utenza

Per un migliore svolgimento del servizio i familiari del minore o chi ne svolga le veci deve attenersi a quanto di seguito indicato:

- ✓ confermare l'erogazione delle prestazioni firmando su apposito modulo attestante la data e le ore di assistenza di volta in volta ricevute
- ✓ avvertire il Coordinatore nei casi di temporanea assenza dal proprio domicilio
- ✓ non chiedere al personale prestazioni al di fuori dell'orario previsto o che esulano dal P.E.I. concordato, né prestazioni non previste dal mansionario delle attività di specifica competenza del personale stesso
- ✓ non interpellare privatamente il personale al proprio domicilio.

Eventuali reclami inerenti al servizio e al personale addetto devono essere presentati per iscritto e indirizzati al Servizio Sociale. Nel caso in cui i rapporti tra utente e Operatore

Domiciliare siano particolarmente difficili, potrà essere prevista la sostituzione dell'Operatore. La richiesta motivata sarà accompagnata dal parere del Case Manager.

Art. 13 - Diritti e doveri del personale

L'Operatore domiciliare, nello svolgimento del suo lavoro, deve attenersi a quanto segue:

- ✓ tenere con cura i fogli di presenza, compilarli e farli firmare di volta in volta all'utente
- ✓ avvertire il Coordinatore dell'assenza dell'utente per adeguare prontamente il calendario giornaliero di lavoro
- ✓ non apportare modifiche né all'orario di lavoro né al calendario assegnato. Variazioni di calendario saranno possibili in situazioni di emergenza, che verranno comunicate tempestivamente al Case Manager
- ✓ non fornire agli utenti recapiti privati
- ✓ mantenere il segreto d'ufficio nonché quello professionale secondo la normativa vigente
- ✓ partecipare alle riunioni periodiche di servizio per la programmazione e la verifica del P.E.I.

NORME FINALI

Il presente Regolamento sostituisce e abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento dei servizi sociali comunali in materia di tutela minori. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente.

Inoltre il presente Regolamento si intende aggiornato tacitamente in base a norme nazionali e regionali migliorative che verranno emanate successivamente alla sua adozione.

Vengono inoltre demandati al Responsabile del Servizio Sociale eventuali aggiornamenti o modificazioni della modulistica allegata al presente Regolamento, relativa al Servizio oggetto dello stesso.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Norme generali

- Costituzione della Repubblica Italiana – artt. 3, 10, 31
- Legge regionale Lazio del 09/09/1996 n. 38, che detta norme per il riordino, la riqualificazione, la programmazione e la gestione dei servizi e degli interventi socio-assistenziali nell'ambito territoriale regionale
- Legge 08/11/2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e successivo Decreto del Presidente della Repubblica del 03/05/2001 n.158, che ne definisce gli indirizzi strategici e generali
- Carta dei Diritti Fondamentali UE del 7/12/2000
- Legge Costituzionale n. 3/2001 modificativa dell'art.117, comma 2, lettera *m* della Costituzione
- Carta dei Diritti Fondamentali della UE 12/12/2007
- Trattato di Lisbona, modifica il trattato sull'Unione Europea e il trattato che

- istituisce la Comunità europea del 01/12/2009
- Programma del Consiglio d'Europa "Costruire un'Europa per e con i bambini"
- Programma UE "Diritti e cittadinanza" 2014-2020
- Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 30/03/2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328"
- Legge Regione Lazio n. 40/2001 "Linee guida ai Comuni per l'utilizzazione delle risorse per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali – Triennio 2008-2010"
- Protocollo della Convenzione di New York ratificato l'11/03/2002
- Legge n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
- Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.

Tutela minori, affidamento familiare e adozione

- Legge 04/05/1983, n.184 "Diritto del minore ad una famiglia" e successive modifiche di cui alla legge 28 marzo 2001 n. 149 e alla Legge 173 del 19 ottobre 2015
- Legge 27/05/1991, n. 176 con cui l'Italia ha ratificato la Convenzione ONU del 20 novembre 1989
- Legge 28/08/1997 n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"
- Legge 476/1998 "Ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale" fatta all'Aja il 29/05/1993
- Legge n. 149/2001 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro 1° del codice civile"
- Legge n. 240/2001, che converte il decreto legge 150/2001 sul procedimento di dichiarazione dell'adottabilità
- Legge Regione Lazio n. 40/2001
- Legge Regione Lazio 09/02/2004 n. 1, Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2002
- Risoluzione Ministero dell'Interno del 09/2/2009 (competenza territoriale nei casi di affidamento)
- Deliberazione Consiglio Comunale n. 50 del 03/11/2009 "Approvazione accordo di programma tra il Comune di Albano Laziale e l'Azienda ASL RM per l'esercizio coordinato ed integrato delle prestazioni e dei servizi per la tutela dei minori e delle loro famiglie"
- Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – 2012
- Decreto legislativo 28/12/2013 n. 154 "Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10/12/2012, n. 219"
- Legge n. 173/2015 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare"

- Linee di indirizzo per l'affidamento familiare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 2012
- "Protocollo per l'adozione di interventi coordinati di prevenzione e intervento nei casi di maltrattamento e abuso all'infanzia", sottoscritto il 03/07/2013 e adottato dalla Regione Lazio per l'estensione al territorio regionale come esempio di buone prassi con Delibera di Giunta n. 395 del 19/11/2013,
- "Integrazione del Protocollo "Protection Network: protocollo per l'adozione di interventi coordinati di prevenzione e intervento nei casi di maltrattamento e abuso all'infanzia" con interventi di prevenzione e cura per il contrasto di ogni forma di violenza nell'ambito del territorio Azienda USL RM H comprendente la procedura operativa per l'assistenza alle vittime di violenza, abuso sessuale, maltrattamento e stalking - 4° revisione e relativi allegati, adottata dalla ASL con Deliberazione n. 284 del 09/05/2016"
- Legge n. 476/1998 ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale fatta all'Aja il 29/05/1993
- Deliberazione Consiglio Comunale n. 50 del 03/11/2009 "Approvazione accordo di programma tra il Comune di Albano Laziale e l'Azienda ASL RMH per l'esercizio coordinato e integrato delle prestazioni e dei servizi per la tutela dei minori e delle loro famiglie".

Violenza su minori e donne

- Legge n. 66/1996 "Norme contro la violenza sessuale"
- Legge n. 269 del 03/08/1998 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù"
- Legge n. 38 del 06/02/2006 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia anche a mezzo Internet"
- Raccomandazione Consiglio d'Europa n. 10/2009 "Approvazione delle Linee Guida per definire strategie nazionali integrate di protezione dei bambini dalla violenza"
- Decreto Legge di attuazione della Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minorenni e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI
- Legge n. 172/2012 "Ratifica della Convenzione di Lanzarote"
- Legge 15/10/2013 n. 119 (in G.U. n. 242 del 15 ottobre 2013 - in vigore dal 16 ottobre 2013) "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province"
- Deliberazione di Giunta Regione Lazio del 19/11/2013 n. 395 "Approvazione dello schema del «Protocollo per l'adozione di interventi coordinati di prevenzione e intervento nei casi di maltrattamento e abuso all'infanzia»"
- D.Lgs. 04/03/2014 n. 39 Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile pubblicato su GU Serie Generale n.68 del 22-3-2014

- Legge Regione Lazio del 19/03/2014 n. 4 per il “Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna”
- Deliberazione Giunta Regionale 09/12/2014 n. 871 con cui la Regione Lazio ha adottato le linee guida del Progetto DICAM II: “Fuori dalla rete”. Procedure operative per la tutela delle vittime minorenni di abuso sessuale online. Adozione e diffusione delle procedure operative realizzate nell’ambito del Progetto biennale Dicam II’.

Prevenzione della corruzione e trasparenza

- Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
- Art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001, riformulato dall’art. 1, comma 44, L. n. 190/2012 e del DPR n. 62/2013
- Deliberazione Autorità Nazionale Anti Corruzione n. 72 del 11/09/2013 “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”
- D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”
- Determinazione Autorità Nazionale Anti Corruzione n. 12 del 28/10/2015 - “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”
- Deliberazione Autorità Nazionale Anti Corruzione n. 32 del 20/01/2016 “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”
- Deliberazione Giunta Comunale di Albano Laziale n. 20 del 29/01/2016 “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità 2016-2018”
- Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Albano Laziale, deliberazione di G.C. n. 219 del 23.12. 2013
- Legge n.241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” - artt. 1 e 12.

Codici deontologici professionali

- Codice Deontologico dell’Assistente Sociale;
- Codice Deontologico degli Psicologi Italiani;
- Codice Deontologico dei Mediatori Familiari.

ALLEGATI

Allegato A

ATTO DI CONSENSO

Il sottoscritto _____, Nato/a _____ Il _____

Il sottoscritto _____, Nato/a _____ Il _____

Residente a _____ Via _____ Cap _____

Tel. _____

- Genitore del minore, esercente la responsabilità
- Tutore

Ai sensi delle Leggi 4.05.1983 n. 184 e 28.03.2001 n. 149, dichiara:

1) Di essere consenziente all'affido familiare del/la minore _____

Nato/a a _____ il _____

Ai Sigg. _____

Residenti a _____ via _____

2) Di dare il consenso a che il/la minore venga accolto/a per il periodo previsto e concordato per la durata di _____, affinché gli affidatari provvedano al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, per i quali non siano state pronunciate, ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, e del tutore.

3) Essere consapevole/i che gli affidatari sono tenuti:

- A osservare le prescrizioni stabilite dall'Autorità affidante;
- A esercitare i poteri connessi con la responsabilità genitoriale, in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie;
- A curare e mantenere i rapporti con la famiglia d'origine, come da prescrizioni dell'Autorità e del Servizio Sociale affidante;
- A informare tempestivamente il Servizio Sociale referente di qualsiasi evento di particolare rilevanza.

Il/la Minore, sentito/a (se ha compiuto i 12 anni), ha espresso parere
_____ all'affidamento familiare presso

Data

Firma del/i genitori

Allegato B

ATTO DI IMPEGNO

Il sottoscritto _____, Nato/a _____ Il _____

Il sottoscritto _____, Nato/a _____ Il _____

Residente a _____ Via _____ Cap _____

Tel. _____

Si impegna/no con l'incarico di affidatari/o, ai sensi delle Leggi 4.05.1983 n. 184 e 28.03.2001 n. 149,

- ad accogliere presso di sé il/la minore _____ nato/a a _____ il _____ per il periodo previsto e concordato nella misura di _____
- A provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del Codice Civile o del Tutore;
- A osservare le prescrizioni stabilite dall'Autorità affidante;
- A esercitare i poteri connessi con la responsabilità genitoriale, in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie;
- A curare e mantenere i rapporti con la famiglia d'origine, come da prescrizioni dell'Autorità e del Servizio Sociale affidante, a mantenere i contatti con il Servizio Sociale locale;
- A informare tempestivamente il Servizio Sociale referente qualsiasi evento di particolare rilevanza, segnalando tempestivamente eventuali difficoltà o problemi che dovessero insorgere.

Data _____

Firma Affidatari

Allegato C

ATTO DISPOSITIVO DELL’AFFIDAMENTO

Minore _____

Nato/a a _____ Il _____

Residente a _____ Via _____

Visti gli atti,

- considerato che il/la minore è temporaneamente privo/a di ambiente familiare idoneo, in quanto:

_____ ;

- ritenuto opportuno, nell’interesse del/la minore stesso/a, provvedere ai sensi della Legge 4.05.1983 n. 184, modificata con Legge 28.03.2001 n. 149, a un suo affidamento al fine di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno;
- preso atto del consenso espresso per iscritto dal/i genitore/i, esercente/i la responsabilità, ovvero dal Tutore _____ e dopo aver sentito il minore stesso;
- preso atto degli impegni assunti dai sigg. _____

SI DISPONE L’AFFIDAMENTO

Del/la Minore _____

Nato/a a _____ Il _____

Residente/i a _____ Via _____

Per la durata di _____ a decorrere dal _____

Gli affidatari provvederanno:

- Al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del/la Minore, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, per i quali non vi sia stata pronunciata ai sensi degli articoli 330 e 333 del Codice Civile, o del Tutore;
- A osservare le prescrizioni stabilite dall'Autorità affidante;
- A esercitare i poteri connessi con la responsabilità genitoriale, in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie;
- A curare e mantenere i rapporti con la famiglia d'origine, come da prescrizioni dell'Autorità e del Servizio Sociale affidante;
- A informare tempestivamente il Servizio Sociale referente di qualsiasi evento di particolare rilevanza.

Il/ genitore/i e gli altri componenti del nucleo familiare potranno mantenere il minore, secondo le seguenti modalità:

Data

Il Responsabile del Servizio Sociale

Allegato D

ATTO DI CESSAZIONE DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE

Minore _____

Nato/a a _____ Il _____

Residente a _____ Via _____

Visti gli atti;

- Premesso che con provvedimento del _____, reso esecutivo con Decreto del Giudice Tutelare n. _____ del _____, il/la Minore di cui sopra è stato/a affidato/a al/i sig/g. _____ residente/i a _____, via _____ per la durata di _____ a decorrere da _____, ai sensi della Legge 4.05.1983 n. 184, modificata con legge 28.03.2001, n. 149, al fine di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno
- Atteso che in data _____ termina il periodo di affidamento stabilito e che, valutato l’interesse del/la minore, come da relazione del Servizio Sociale _____

Si rende opportuno che il/i genitore/i esercente/i la responsabilità, ovvero il Tutore, concorda/no nella conclusione dell’affido,

SI DISPONE LA CESSAZIONE DELL’AFFIDAMENTO

Del/la Minore _____

Nato/a a _____ Il _____

Al/i Sig/g. _____

Residente/i a _____ Via _____

A decorrere dal _____ e il suo rientro presso _____

Data _____

Il Responsabile del Servizio Sociale

Allegato E

SCHEMA DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO
Affido Residenziale

Minore _____

Nato/a a _____ Il _____

Residente a _____ Via _____

CARATTERISTICHE RILEVATE ED ACCERTATE		Punteggio	Assegnazione
Affido eterofamiliare		5	
Composizione del nucleo familiare			
Nessun altro minore presente nel nucleo		0	
Presenza di un altro bambino		1	
Presenza di altri due bambini		2	
Presenza di altri tre bambini		3	
Età del minore (in affido)			
Sotto i 6 anni		3	
Sopra i 6 anni		1	
Esigenze specifiche del minore			
Assenza di disturbi psichici e/o fisici		0	
Presenza di disturbi psichici e/o fisici accertati dalla ASL		3	
Capacità di contribuzione della famiglia di origine			
Un genitore con lavoro precario o inoccupato		1	
Entrambi i genitori con lavori precari o inoccupati		3	
PUNTEGGIO FINALE			
<input type="checkbox"/> 0 - 2 punti			
<input type="checkbox"/> 3 - 6 punti			
<input type="checkbox"/> 7 - 10 punti			
<input type="checkbox"/> 11 - 22 punti			

Totale _____

Valutazione del contributo per l'Affido di tipo residenziale:

ALTO MEDIO MEDIO - BASSO BASSO

Dove:

- **Livello alto** = da 11 a 22 punti contributo massimo
- **Livello medio** = da 7 a 10 punti contributo determinato proporzionalmente
- **Livello medio - basso** = da 3 - 6 punti contributo determinato proporzionalmente
- **Livello basso** = da 0 - 2 punti contributo determinato proporzionalmente

Data _____

Il Case Manager

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo

Allegato F

SCHEMA DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO
Affido a tempo parziale

Minore _____
Nato/a a _____ Il _____
Residente a _____ Via _____

CARATTERISTICHE RILEVATE ED ACCERTATE	Punteggio	Assegnazione
Affido eterofamiliare	5	
Composizione del nucleo familiare		
Nessun altro minore presente nel nucleo	0	
Presenza di un altro bambino	1	
Presenza di altri due bambini	2	
Presenza di altri tre bambini	3	
Età del minore (in affido)		
Sotto i 6 anni	3	
Sopra i 6 anni	1	
Esigenze specifiche del minore		
Assenza di disturbi psichici e/o fisici	0	
Presenza di disturbi psichici e/o fisici accertati dalla ASL	3	
Capacità di contribuzione della famiglia di origine		
Un genitore con lavoro precario o inoccupato	1	
Entrambi i genitori con lavori precari o inoccupato	3	
PUNTEGGIO FINALE		
<input type="checkbox"/> 0 - 7 punti		
<input type="checkbox"/> 8 - 12 punti		
<input type="checkbox"/> 13 - 22 punti		

Totale _____

Valutazione del contributo per l'Affido di tipo Part-Time: ALTO MEDIO BASSO

Dove:

- **Livello alto** = da 13 a 22 punti contributo massimo previsto per tempo parziale
- **Livello medio** = da 8 a 12 punti contributo determinato proporzionalmente
- **Livello basso** = da 0-7 punti contributo determinato proporzionalmente

Data _____

Il Case Manager

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo

Allegato G

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI BISOGNI DEL MINORE

L'équipe del Servizio Sociale usa i propri strumenti di valutazione e di approfondimento tecnico per identificare i bisogni del minore e individuare sulla base di questi la famiglia affidataria in grado di adempiere a tali necessità. La migliore rispondenza, che determinerà il successivo abbinamento, verrà determinata a seguito della risultanza fra le dimensioni necessarie al minore per crescere (bambino, famiglia, ambiente) e le caratteristiche della famiglia affidataria appositamente rilevate e accertate.

Minore _____

Nato/a a _____ Il _____

Residente a _____ Via _____

Analisi dell'offerta della famiglia aspirante affidataria rispetto ai bisogni del minore*	Punteggi Bisogno bambino	Punteggi Offerta affidatari
Bambino		
Salute e crescita	0-3	0-3
Emozioni, pensieri, comunicazione e comportamenti	0-3	0-3
Identità e autostima	0-3	0-3
Autonomia	0-3	0-3
Relazioni familiari e sociali	0-3	0-3
Apprendimento	0-3	0-3
Gioco e tempo libero	0-3	0-3
Famiglia		
Cura di base, sicurezza e protezione	0-3	0-3
Calore, affetto e stabilità emotiva	0-3	0-3
Guida, regole e valori	0-3	0-3
Divertimento, stimoli e incoraggiamento	0-3	0-3
Autorealizzazione delle figure affidatarie	0-3	0-3
Ambiente		
Relazioni e sostegno sociale	0-3	0-3
Partecipazione e inclusione della vita della comunità	0-3	0-3
Lavoro e condizione economica	0-3	0-3
Abitazione	0-3	0-3
Rapporto con la scuola e le altre risorse educative	0-3	0-3
Punteggi finali		
Totale		

* tratto da P.I.P.P.I. - Programma di intervento per la prevenzione dell'Istituzionalizzazione, nato dalla collaborazione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare dell'Università di Padova, le Città Italiane che hanno aderito alla prima implementazione. Tra queste il Comune di Albano Laziale ha aderito alla III e alla V edizione per la Regione Lazio.

Livelli di corrispondenza fra bisogni del bambino e risorse della famiglia affidataria:

ALTO MEDIO BASSO

Dove:

- **Livello alto** = da 36 a 54 punti
- **Livello medio** = da 18 a 35 punti
- **Livello basso** = da 0 a 17 punti

Data _____

Il Case Manager

Responsabile del Procedimento Amministrativo

Allegato H

**SCHEMA PER LA SELEZIONE DI STRUTTURE
PER INSERIMENTO DI MINORI E/O DONNE**

Inserimento in emergenza Si No

Ricerca effettuata tramite

NUMERO EMERGENZA MAPPATURA ALTRO _____

Tipologia di struttura

- Casa famiglia (minori e donne)
- Centro pronta accoglienza (minori e donne)
- Gruppo appartamento (adolescenti)
- Comunità alloggio (donne)
- Centro antiviolenza (donne sole e con figli)
- Struttura di semiautonomia (adolescenti in prossimità del compimento della maggiore età, donne che hanno seguito un percorso di uscita dalla violenza/maltrattamento)

Ente gestore _____

Rappresentante legale _____

Sede legale _____ **città** _____ **prov.** _____

Indirizzo struttura (se diverso dalla sede legale) _____

Città _____ **prov.** _____

Codice fiscale/Partita IVA _____

Recapiti telefonici _____

Posta elettronica _____ **PEC** _____

Responsabile/Referente della struttura _____

Recapiti _____

n. accreditamento ____ rilasciato da _____ il _____

n. autorizzazione al funzionamento ____ rilasciata da _____ il _____

Fascia d'età (minori) _____

Disponibilità

Si immediata tra 1/2 settimane tra 1/2 mesi tra 6 mesi

No

Territorialità provincia di Roma regione Lazio fuori regione _____

Nel centro abitato **Si** **No**

Distanza dal centro abitato _____

Distanza dal Comune di Albano Laziale km. _____

Servizi offerti funzionali alla realizzazione del progetto:

figure professionali ulteriori a quelle previste per l'autorizzazione al funzionamento:

spazio neutro di incontro con operatore

laboratori _____

convenzioni con centri sportivi/educativo-ricreativi _____

orientamento al lavoro

sostegno nell'inserimento/reinserimento lavorativo

altro _____

Tariffa applicata € _____/pro die + IVA ___ %

Data _____

Operatore _____



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER REGOLARE I RAPPORTI TRA GLI ENTI LOCALI E GLI ENTI GESTORI DI **COMUNITÀ ALLOGGIO/COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE/CASA FAMIGLIA** PER MINORI.



L'anno _____, il _____ del mese di _____

TRA

L'Amministrazione del Comune di Albano Laziale _____ codice fiscale n. _____, d'ora in avanti designata con il termine "Ente Locale", per la quale interviene la Dottoressa Margherita Camarda in qualità di Responsabile del Settore III Servizio II – Politiche Sociali

E

L'Ente Gestore _____

Con sede in _____ via _____ n. _____ codice fiscale n. _____, d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine di "Ente Gestore", rappresentato da _____ nato/a _____ il _____ in qualità di _____, gestore della *comunità alloggio/comunità di tipo familiare/casa famiglia* _____, iscritta all'Albo Regionale degli enti assistenziali/accreditata/autorizzata a funzionare fino al _____ con atto _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

La presente Convenzione regola i rapporti tra l'Amministrazione Comunale di Albano Laziale e le comunità alloggio/comunità di tipo familiare/casa famiglia per minori.

L'Ente Gestore si obbliga ad ospitare n. _____ minor _____ su n. _____ posti complessivi, nei cui confronti sia l'Autorità giudiziaria minorile che il Servizio Sociale del Comune dispongono l'inserimento in struttura.

Il ricovero ha inizio a seguito di proposta del Servizio Sociale del Comune di residenza del minore perfezionata con atto dirigenziale. Solo per i casi di estrema urgenza, comprovati dal Servizio Sociale del Comune, è consentito il ricovero con successiva predisposizione di formalizzazione dell'intervento.

La struttura dovrà assicurare la Carta dei Servizi Sociali, comprendente la pubblicizzazione delle tariffe praticate e con indicazione delle prestazioni ricomprese.

Art. 2 Requisiti strutturali

La struttura ha una capacità ricettiva di n. _____ posti per minori di età compresa tra _____ e _____ mesi/anni.

Al compimento del 18° anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla struttura. In linea eccezionale e per accertata – obiettiva necessità di completamento del progetto educativo, il giovane può continuare a essere ospitato nella struttura, previo nulla-osta del competente Tribunale per i Minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del responsabile della struttura e dei Servizi Sociali del Comune.

Art. 3 Personale

L'Ente Gestore si impegna ad impiegare personale con rapporti di lavoro ai sensi della normativa vigente e secondo gli standard quali-quantitativi previsti dalla normativa per la tipologia della struttura.

A supporto dell'Equipe l'Ente può avvalersi di ulteriori figure professionali con rapporti di consulenza e altresì di personale volontario per i servizi integrativi.

L'Ente Gestore garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, quali formazione professionale e esperienza lavorativa nel settore specifico.

L'Ente Gestore si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'Ente Gestore si impegna, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori.

L'Ente Gestore dichiara di essere in regola con quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39, relativamente al certificato antipedofilia.

L'Ente Locale si riserva di chiedere all'Ente Gestore il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

Per effetto della seguente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'Ente Locale ed i singoli operatori dell'Ente Gestore, il quale con la presente solleva l'Amministrazione comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente

convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e/o autonomo.

Art. 4 Modalità di intervento

Nelle struttura dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni;
- l'eventuale collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal Servizio Sociale, con le famiglie, ove ciò sia possibile, diversamente organizzare e monitorare incontri protetti presso la struttura o accompagnare il minore presso i centri che realizzano gli incontri;
- i contatti con i coetanei;
- l'apertura alla realtà del contesto sociale in cui è inserita la struttura;
- la redazione, in collaborazione con il Servizio Sociale dell'Ente Locale, del Progetto Educativo Individuale (PEI), indicante gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento nonché il piano delle verifiche trimestrali;

Art. 5 Assicurazione

L'Ente Gestore si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

1. infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della struttura, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
2. danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della struttura.

Art. 6 Cure Mediche ed Effetti Personali

L'Ente Gestore si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche che in via ordinaria, allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente Gestore.

Art. 7 Reporting

L'Ente Gestore si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori e, in collaborazione con il coordinamento del Servizio Sociale dell'Ente Locale a redigere il PEI.

Inoltre è tenuto a trasmettere mensilmente al Servizio Sociale dell'Ente locale, e per conoscenza all'Autorità giudiziaria minorile, un relazione sull'andamento del progetto in favore del minore rispetto al raggiungimento degli obiettivi previsti nel PEI e riferendo sul comportamento del minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni e sul rendimento scolastico.

L'Ente Locale si riserva la facoltà di visitare la struttura in qualsiasi momento.

È, altresì, facoltà dell'Ente Locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

Art. 8 Rimborsi

L'Ente Locale, come rimborso delle spese di gestione (spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti), corrisponde all'Ente Gestore una retta giornaliera di mantenimento di € _____ per ogni giornata di effettiva presenza del minore in struttura, da liquidarsi posticipatamente, con cadenza _____.

L'importo della retta giornaliera onnicomprensivo dovrà essere comunicato per iscritto all'Ente Locale prima dell'effettivo inserimento del minore presso la struttura.

Gli oneri di gestione potranno subire degli adeguamenti annuali, in relazione ad eventuali variazioni degli elementi ISTAT di variazione media dei prezzi al consumo, che dovranno preventivamente essere comunicati all'Ente Locale.

La fattura relativa alle competenze dell'Ente Locale dovrà essere trasmessa tenendo conto dei riferimenti di seguito specificati, nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013, che individua le regole tecniche per l'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, in attuazione della Legge 244/2007 (art. 1, commi da 209 a 214);

CODICE UNIVOCO SERVIZI SOCIALI: WUIY8Y

SETTORE III SERVIZIO II
POLITICHE SOCIALI.

Qualora dalla verifica della fattura emergessero degli errori o delle difformità verrà comunicato tempestivamente all'Ente Gestore che dovrà provvedere alla correzione della fattura.

La liquidazione del corrispettivo avverrà entro _____ giorni dalla presentazione di regolare fattura.

Il pagamento è subordinato all'acquisizione da parte dell'Ente Locale del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), in corso di validità che attesti la regolarità contributiva dell'Ente Gestore.

Qualora l'Ente Gestore sia esente dall'obbligo di fatturazione dovrà comunicarlo per iscritto all'Ente Locale.

L'Ente Gestore nel rispetto delle disposizioni di legge sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari (L. 136/2010) è obbligato a comunicare per iscritto il conto corrente bancario o postale "dedicato" a commesse ed appalti pubblici, su cui dovranno essere emessi i relativi mandati di pagamento, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso,

provvedendo a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di inadempimento da parte dell'Ente Gestore all'assolvimento del predetto obbligo comporta la risoluzione di diritto della presente convenzione.

Art. 9 Vigilanza e controllo

La vigilanza e il controllo sui servizi della presente convenzione sono esercitati in via ordinaria dall'Ente Locale.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Ente Locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'Ente Locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- a) cambiamenti di gestione della struttura o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;
- b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo-assistenziali del servizio medesimo;
- c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

Art.10 Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità a decorrere dalla data di inserimento del minore _____ (nome e cognome) e fino alla data di dimissione dello stesso.

Art.11 Obblighi dell'Ente Gestore

L'Ente Gestore ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione la seguente documentazione:

- Iscrizione all'albo regionale degli enti assistenziali ovvero accreditamento o autorizzazione al funzionamento fino al _____ con atto _____;
- Carta dei Servizi della Struttura;
- Dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., attestante il possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi del Nuovo Codice degli Appalti - D. Lgs n. 50 del 18/04/2016;
- Dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., che il personale coinvolto nel programma è in regola con quanto previsto dal DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 39, relativamente al certificato antipedofilia;
- Dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., relativa alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 art. 3 c. 1;
- Dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità ai sensi della Legge 190/2012 art.1 comma 17, redatto secondo il modello allegato;
- Dichiarazione di non sussistenza di vincoli di parentela ai sensi della Legge 190/2012 art 1 comma 9 lettera E, redatto secondo il modello allegato;
- Copia di un documento d'identità, in corso di validità, del Rappresentante Legale della struttura.

- Possesso dei requisiti richiesti secondo gli standard quali/quantitativi di personale previsti dalla vigente normativa per la tipologia del servizio e della struttura;
- Impegno a rispettare il CCNL di categoria nei confronti degli operatori impiegati;
- Rispetto delle norme contrattuali, regolamentari, previdenziali e assicurativi e di salute nonché le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro sia con riferimento al personale interno che agli utenti;
- Adempimento di tutte le clausole convenute e riportate nel presente atto;
- Riservatezza delle informazioni relative alle persone ospitate e il rispetto della normativa sulla privacy con riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs n. 196/03 e di comunicare per iscritto all'Ente Locale il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati personali;
- Impiegare personale formato ed aggiornato adeguatamente in modo da garantire un buon livello qualitativo e di professionalità.

L'Ente Locale si riserva la facoltà di verificare, attraverso proprio personale, anche mediante accesso ai locali senza preavviso, l'andamento del Servizio e degli interventi effettuati dall'Ente Gestore in dipendenza del rapporto convenzionale.

D'intesa tra le parti potranno essere anche esperite riunioni presso la struttura al fine di evidenziare le problematiche emergenti per predisporre gli eventuali correttivi necessari.

Art.12 Spese per la Stipula

La presente convenzione è redatta in carta semplice.

Le spese di bollo e di registro se previste sono a carico dell'Ente Gestore se dovute a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art.13 Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile, nonché alle disposizioni vigenti in materia.

Art.14 Decorrenza effetti giuridici e foro competente

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione per l'Ente Gestore, per eventuali controversie, il foro competente e quello di Velletri (RM).

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso:

L'Ente Gestore

L'Ente Locale

Dichiarazione di accettazione del Patto di integrità

I sottoscritt_ (nome e cognome)
_____ nat_ a
_____ Prov. _____ il _____ residente a
_____ via/piazza _____ n. _____ nella
qualità di _____ della struttura
_____ con sede legale in _____ codice fiscale
_____ partita IVA n. _____ ai sensi dell'art. 17, della legge n.
190/2012

DICHIARA

di accettare espressamente e senza riserve le condizioni tutte del Patto di integrità che verrà sottoscritto, in esito alla sottoscrizione della Convenzione, fra l'Ente Gestore e l'Ente Locale, in conformità al modello sotto riportato:

Art. 1

Il presente Patto di integrità stabilisce la formale obbligazione dell'Ente Gestore della struttura per minori, ai fini della sottoscrizione della Convenzione fra Ente Gestore ed Ente Locale, e la stessa si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare all'Ente Locale qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto;
- ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della procedura in parola.

Art. 2

L'Ente Gestore, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Ente Locale, dovranno essere applicate le sanzioni previste nella Convenzione.

Art. 3

Il contenuto del Patto di integrità resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Art. 4

Il Patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal Legale Rappresentante dall'Ente Gestore e deve essere presentato unitamente all'offerta. La

mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla procedura.

Art. 5

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la Stazione appaltante e l'Ente Gestore sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data

firma leggibile del dichiarante

N.B. Si allega copia di un documento d'identità, in corso di validità, del dichiarante.

Dichiarazione sostitutiva di non sussistenza di vincoli di parentela. L. n° 190 del 6 novembre 2012 art. 1, co. 9, lett. e).

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ (Prov. ____) il _____,

residente a _____ Via/Piazza

_____ n. ____, consapevole delle sanzioni penali

previste in caso di dichiarazione mendace ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in

materia, in qualità di Legale rappresentante della società/Titolare della ditta individuale

Codice fiscale/Partita Iva _____

Denominazione/Ragione sociale _____

Tel _____ PEC _____

Sede legale _____

Sede operativa _____

DICHIARA

In merito all'oggetto, che, non sussistono rapporti di parentela o affinità tra i titolari e la struttura per minori _____ e i dirigenti, dipendenti e responsabili del Servizio Sociale del Comune di Albano Laziale.

Luogo e data

Firma del dichiarante

.....

.....

N.B. Si allega copia di un documento d'identità, in corso di validità, del dichiarante.

Allegato L

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL BISOGNO ASSISTENZIALE

RICHIESTA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO		
PROTOCOLLO N. _____		DEL _____
DATI DEL/I MINORE/I DESTINATARIO/I		
Cognome	Nome	
Luogo e data di nascita	Indirizzo e recapito telefonico	
ENTE INVIANTE		
Referente del caso	Tel.	E-mail
INTERVENTI IN ATTO DA PARTE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE		
Riferimento	Decreto del _____	N. _____
Attivazione richiesta espressamente dal Tribunale	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
ALTRI SERVIZI COINVOLTI NEL TRATTAMENTO DEL CASO	Operatore di riferimento	

Il servizio educativo domiciliare può essere attivato anche in presenza di altre prestazioni e servizi forniti al nucleo familiare.

PUNTEGGI

PROBLEMATICHE RILEVATE ED ACCERTATE	Punteggio	Assegnazione
AREA TUTELA – INTERVENTI IN ATTO		
AAGG: Richiesta di indagine socio-ambientale/psicosociale	2	
AAGG: Vigilanza e sostegno	3	
AAGG: Affidamento familiare	4	
AAGG: Affidamento al Servizio Sociale	6	
AAGG: Affidamento al Servizio Sociale e limitazione della responsabilità genitoriale	8	
AREA DELLA DEISTITUZIONALIZZAZIONE		
Minore/i in uscita da struttura	15	
Minore/i a rischio di istituzionalizzazione	10	
AREA DEL CONTESTO FAMILIARE		
Nucleo monogenitoriale a rischio di isolamento sociale/ambientale	4	
Nucleo familiare a rischio di isolamento sociale/ambientale	2	
Alta conflittualità genitoriale	4	

Detenzione di uno dei genitori	2	
Dipendenza da sostanze di uno o di entrambi i genitori	4	
Percorsi di istituzionalizzazione dei genitori o di altri familiari conviventi	2	
Disturbi psichici e/o fisici di uno o di entrambi i genitori o di altri familiari conviventi	3	
Presenza in carico o invio a servizi specialistici di 2° livello	2	
AREA RELAZIONI GENITORI/FIGLI		
Difficoltà degli adulti nel percepire/riconoscere/interpretare i bisogni del minore	3	
Comportamenti di incuria/discordia da parte dei genitori	4	
Comportamenti iperprotettivi delle figure genitoriali	2	
Comportamenti iperadattivi del minore	3	
Mancanza di contenimento e di regole	2	
Conflittualità grave con i genitori o altri componenti del nucleo	3	
AREA APPRENDIMENTO		
Carenze per mancanza di stimoli e motivazione	2	
Difficoltà di apprendimento in ambito scolastico	2	
AREA SOCIALIZZAZIONE		
Difficoltà di integrazione scolastica	2	
Carenze nei percorsi di inclusione sociale	3	
AREA DEVIANZA		
Comportamenti aggressivi e distruttivi, non riconoscimento dell'autorità e delle regole	2	
Evasione o rischio di evasione dell'obbligo scolastico	4	
Rischio di devianza o coinvolgimento iniziale in circuiti di devianza	4	
Primo approccio al consumo e/o abuso di sostanze	3	
PUNTEGGIO FINALE		
In caso di urgenza, comprovata da relazione del referente del caso, aggiungere al punteggio finale	5	
	Totale	

In caso di parità di punteggio, si darà precedenza alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione.

LIVELLI DI INTENSITA' DEL BISOGNO: ALTO MEDIO BASSO

DOVE:

- **Livello alto** = da 33 a 95 punti (in caso di situazioni di urgenza, il punteggio massimo sarà 100)
- **Livello medio** = da 16 a 32 punti
- **Livello basso** = da 4 a 15 punti

Note per la corretta compilazione della scheda di valutazione:

Tranne le prime due aree (“Tutela” e “Deistituzionalizzazione”), in cui l’utilizzo di ogni singolo item esclude la possibilità di utilizzarne altri, si possono utilizzare uno o più item in modo da descrivere al meglio la situazione in carico.

Per l’area “Contesto familiare”, ad eccezione dei primi due item, che si escludono rispettivamente, le altre voci possono essere presenti in contemporanea. Se uno o più familiari hanno o hanno avuto esperienza di Trattamento Sanitario Obbligatorio, si deve attribuire il punteggio relativo all’item “Percorsi di istituzionalizzazione”.

Più item dell’area “Relazioni genitori-figli” possono essere presenti in contemporanea. Gli item di quest’area sono quelli che riguardano più strettamente gli aspetti educativo-relazionali, sui quali si può intervenire con l’attivazione degli interventi domiciliari.

Anche per le aree “Apprendimento”, “Socializzazione” e “Devianza” possono essere presenti uno o più item.